

XVIII legislatura

**A.S. 2169:**

**"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2021

n. 220



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL220, aprile 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

### **Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi .....1**

Articolo 1 ( <i>Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019) 1602365</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100</i> ).....	5
Articolo 3 ( <i>Cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura d'infrazione 2018/2175</i> ) .....	15
Articolo 4 ( <i>Altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura d'infrazione n. 2018/2295</i> ) .....	16
Articolo 5 ( <i>Disposizioni in materia di professioni ippiche</i> ).....	18
Articolo 6 ( <i>Disposizioni in materia di punto di contatto unico</i> ) .....	18
Articolo 7 ( <i>Etichettatura dei succhi di frutta – attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE</i> ) .....	19
Articolo 8 ( <i>Disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273</i> ).....	20
Articolo 9 ( <i>Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96</i> ).....	21
Articolo 10 ( <i>Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009</i> ).....	22

### **Capo II Disposizioni in materia di spazio di liberta', sicurezza e giustizia .....22**

Articolo 11 ( <i>Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17</i> ).....	22
Articolo 12 ( <i>Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi</i> ).....	23
Articolo 13 ( <i>Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009</i> ).....	24
Articolo 14 ( <i>Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953</i> ) .....	26
Articolo 15 ( <i>Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di</i>	

<i>esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)</i> .....	27
<i>Articolo 16 (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)</i> .....	28
<i>Articolo 17 (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)</i> .....	29
<b>Capo III Disposizioni in materia di fiscalita', dogane e ravvicinamento delle legislazioni</b> .....	<b>31</b>
<i>Articolo 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)</i> .....	31
<i>Articolo 19 (Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 608/2013)</i> .....	36
<i>Articolo 20 (Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)</i> .....	38
<b>Capo IV Disposizioni in materia di affari economici e monetari</b> .....	<b>44</b>
<i>Articolo 21 (Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)</i> .....	44
<i>Articolo 22 (Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)</i> .....	46
<i>Articolo 23 (Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019(2130)</i> .....	47
<b>Capo V Disposizioni in materia di sanita'</b> .....	<b>50</b>
<i>Articolo 24 (Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)</i> .....	50
<i>Articolo 25 (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge n. 145 del 2018. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)</i> .....	51

Articolo 26 ( <i>Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici</i> ) .....	51
Articolo 27 ( <i>Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi</i> ) .....	53
Articolo 28 ( <i>Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013</i> ) .....	54
<b>Capo VI Disposizioni in materia di protezione dei consumatori .....</b>	<b>54</b>
Articolo 29 ( <i>Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno</i> ) .....	54
Articolo 30 ( <i>Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra</i> ) .....	55
Articolo 31 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra</i> ) .....	55
Articolo 32 ( <i>Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi</i> ) ..	56
<b>Capo VII Disposizioni in materia di energia .....</b>	<b>57</b>
Articolo 33 ( <i>Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095</i> ) .....	57
<b>Capo VIII Altre disposizioni .....</b>	<b>59</b>
Articolo 34 ( <i>Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei</i> ) .....	59
Articolo 35 ( <i>Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea</i> ) .....	60
Articolo 36 ( <i>Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027</i> ) .....	60
Articolo 37 ( <i>Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato</i> ) .....	61
Articolo 38 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ) .....	63



**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI**

**Articolo 1**  
***(Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019) 1602365)***

L'articolo reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e ad agevolare la chiusura del caso ARES (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della direttiva 2014/14.

In particolare, al comma 1, lettere a)-d), sono apportate modificazioni agli articoli 1-3 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, al fine di inserire la discriminazione per nazionalità tra quelle oggetto del decreto.

La modifica più significativa al D.Lgs. 216/2003, è prevista al comma 1, lett. e) che introduce l'articolo 5-bis, che reca previsioni circa i compiti dell'UNAR. Viene specificamente previsto che l'UNAR svolga, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea. I compiti dell'ufficio sono i seguenti: presta o assicura che sia prestata, assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano; funge da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di cooperare e scambiare informazioni utili; realizza o commissiona indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari; assicura la pubblicazione di relazioni indipendenti e formula raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli o a tale discriminazione; pubblica informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

Il comma 2 aggiorna la legge n. 300 del 1970 (*cd. Statuto dei lavoratori*), affinché vi figuri il divieto espresso di atti di discriminazione basati sulla nazionalità. In particolare, ad essere inciso della legge n. 300 è l'articolo 15, avente ad oggetto gli atti discriminatori.

Il comma 3 dispone la integrazione con ulteriori 3 unità – di cui 2 di area A, 1 di area B – del contingente di personale di UNAR composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 4, nel testo aggiornato in prima lettura<sup>1</sup>, stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, ossia il Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, la quale reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

**La RT** ribadisce che il dispositivo prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, finalizzate ad estenderne l'ambito di applicazione per

---

<sup>1</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 marzo 2021, pagina 123.

contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori. Ribadisce che la disposizione, inoltre, inserisce tra le competenze dell'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali (UNAR) la discriminazione nei confronti dei lavoratori sulla base della nazionalità, con ciò implicando l'espletamento dei compiti indicati dalla norma.

Si tratta di compiti analoghi a quelli svolti con riferimento alle discriminazioni già di competenza dell'UNAR di cui la seguente tabella evidenzia i costi sostenuti nell'ultimo triennio e a cui sono riconducibili per analogia le attività di cui alle lettere sopra elencate.

**TAB. 1**

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
Lettera a)				Costo contratto Contact center Periodo ott.2017/ott.2019	1.790.160	895.080
Lettera b)	2.000	2.000	2.310	Contributo Equinet	6.310	2.103,33
Lettera c)				In parte ricomprese nella lett. a)	-	
Lettera d)	68.400	100.000	24.000	Attività di comunicazione	192.400	64.133,33
Lettera e)	65.000	463.000	297.500	Attività di sensibilizzazione	825.500	275.166,67
Voci trasversali						
Abbonamento per consultazione banca dati a supporto	3.500	3.500	3.500	Banca dati	10.500	3.500

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
attività di sensibilizzazione						
Rifacimento sito Unar		16.500,00			16.500	5.500
					Totale media annua	1.245.483,33

Lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'attuazione della direttiva in esame non può prescindere da una integrazione degli strumenti già a disposizione, con conseguente necessità di disporre di risorse adeguate.

La parte principale degli ulteriori costi stimati deriva dal fatto che per inserire un nuovo *ground* di discriminazione occorre che l'UNAR implementi le competenze e la strumentazione informatica per la rilevazione e la gestione dei casi allo stesso riconducibili. Parimenti saranno necessarie risorse per l'espletamento delle dovute attività di informazione e sensibilizzazione.

Nella tabella seguente sono riportate le stime dei suddetti costi, valutate sulla media dei costi sostenuti per ciascuno degli attuali cinque *ground* di discriminazioni gestiti dall'UNAR (etnico-razziale, religione e convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere).



I costi includono le necessarie spese di implementazione nel sistema gestionale, stimate per il solo primo anno di attività e quantificabili in € 80.000,00, corrispondenti alle seguenti voci: "Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata alla Direttiva 54" e "Sito/sottosito (III dominio)".

**TAB.2**

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
Risorse esperte esterne: operatore	Operatore esperto dedicato Direttiva 54	50.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Risorse esperte esterne: legale/avvocato	legale/avvocato esperto dedicato Direttiva 54	30.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Altre figure già utilizzate nell'attività del contact center calcolo percentuale per il servizio da implementare	Coordinatore del servizio, operatore call center, referente informatico, esperto statistico/referente comunicazione	70.000	Costo medio annuo per ground figure trasversali desunto da offerta economica contact center
Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata a Direttiva 54	In logica di riuso è possibile adeguare il sistema UNAR gestione casi con relativa sezione dedicata alla Direttiva 54	50.000	Adeguamento necessario per la gestione casi e report statistici
Sito/sottosito (III dominio)	Sottosito con ingresso da sito ufficiale UNAR dedicato alla Direttiva 54 in più lingue UE	30.000	Sito web necessario per veicolare l'informazione sui punti di contatto, modalità di segnalazione e comunicazioni informative
Campagna di sensibilizzazione	Piano editoriale integrato/idea creativa/claim/format da	40.000	

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
	veicolare/campagna social/spot su reti Rai		
Spese di traduzione	Spese incidenti su varie voci	10.000	
Comunicazione ed informazione	Produzione di materiali informativi da distribuire in punti visibili	40.000	
Costi missioni	Dipendenti UNAR	10.000	
Formazione		10.000	
TOTALE		340.000	

La RT stima in conclusione la necessità di incrementare le risorse dell'UNAR dell'importo complessivo di 340.000 euro per il primo anno di attività e di 260.000 euro a regime.

Rileva che ai costi sin qui individuati, costruiti, in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni in parola, sul dato medio di quelle per cui è

operativo ad oggi il *contact center*, andranno ad aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di incrementare le risorse umane operative all'interno dell'Ufficio.

In ragione dell'attività svolta dal personale ad oggi previsto dal DPCM 11 dicembre 2003, nonché della necessità di acquisire ulteriore personale con idonee professionalità, si stima il fabbisogno in tre nuove unità, due di categoria A ed una di categoria B.

Pertanto, il comma 3 rinvia ad un successivo DPCM che modifichi, a tal fine, quello vigente che, all'articolo 3, comma 1, prevede che "l'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa, o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

I costi correlati alle eventuali indennità da corrispondere alle ulteriori tre figure sopra indicate ammontano a 42.000 euro annui.

Il comma 4 prevede pertanto un limite di spesa complessivo annuo pari a 382.000 euro annui, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo, in attuazione della direttiva 2014/54/UE, prevede al comma 1, lettera e) nuovi e specifici compiti in capo all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR), in materia di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori UE basate sulla nazionalità, vanno esaminati gli elementi indicati dalla RT che vengono posti alla base della stima degli oneri da sostenersi per i relativi fabbisogni di spesa, come previsto dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità.

Sulle spese di funzionamento, si osserva che non è agevole il raccordo tra i costi medi storici stimati per tipologie di attività nella tabella 1 e poi la quantificazione dei costi nella tabella 2 per la nuova tipologia di discriminazione inserita. Infatti, non appare possibile ripercorrere il procedimento che dai costi storici complessivi della prima tabella conduce alla stima dei nuovi costi della seconda tabella, giacché le descrizioni delle attività non sono analoghe. Tra l'altro la tabella 2 reca alla prima riga una descrizione di attività (veicolare campagna social spot Rai) senza però associarvi costi.

Relativamente alla quantificazione dei maggiori oneri di personale, si prende atto che la quantificazione è avvenuta prendendo a riferimento l'indennità da conferire per la quale si dispone tuttavia del solo dato complessivo mentre sarebbe opportuno acquisire il dato *pro capite* distinto tra le figure di categoria A e di categoria B<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sul punto, nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. si è limitato a fornire assicurazione che la quantificazione operata è stata effettuata in considerazione sia del comma 1, lettera e) che del comma 3 dell'articolo in esame, rinviando ai chiarimenti dell'Amministrazione interessata per le "ulteriori rassicurazioni". Non di meno, in merito alla richiesta di rimodulazione dell'onere per l'anno in corso o di posticipo della decorrenza della copertura, conveniva con la necessità di adeguare la copertura agli effettivi oneri posto che "dopo il primo anno in cui sono quantificati in 382.000 euro, a regime, gli oneri sono

Sul punto, pur considerando la disciplina generale prevista dall'articolo 56-58 del D.P.R. n.3/1957, per cui in estrema sintesi, si prevede che in caso di comando il trattamento economico fondamentale resti a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente, va però evidenziato che l'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I. prevede che, in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici dotate di autonomia finanziaria (enti territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche) siano tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in tale posizione, l'Amministrazione che utilizza il personale sarebbe tenuta al rimborso all'amministrazione di appartenenza anche dell'onere da essa sostenuto per il trattamento "fondamentale" del dipendente.

In tal senso andrebbe altresì considerato che l'attivazione dell'istituto del comando *et similia* si rifletterà giocoforza sul fabbisogno di organico delle Amministrazioni di appartenenza del personale per cui andrebbe assicurato che ciò dovrà avvenire comunque nell'osservanza della programmazione triennale dei reclutamenti previsto ai sensi della legislazione vigente.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, si prende atto delle conferme intervenute circa le disponibilità libere da impegni esistenti a valere del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria (capitolo 2815 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze<sup>3</sup>), su cui peraltro sarebbero anche opportune rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati<sup>4</sup>.

## **Articolo 2**

### ***(Prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 41 (sui diritti in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

---

quantificati in 302.000 euro". Per contro, gli elementi di risposta forniti dall'UNAR sui profili di quantificazione evidenziavano come l'onere complessivo risulti configurato come limite massimo di spesa. Da ciò deriva la mera "opportunità" (e come tale è individuata nella relazione che si riscontra) di una quantificazione dei maggiori oneri di personale" ivi precisandosi che, in ogni caso, tale quantificazione è stata effettuata utilizzando, quale parametro, il valore delle indennità corrisposte dalla PCM alle qualifiche interessate. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 26 novembre 2020, Allegata Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, 26 novembre 2020, pagina 93-94.

<sup>3</sup> Il capitolo recava una previsione di spesa pari a uno stanziamento di 128.600.800 euro per l'anno 2020 e di 171.900.800 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Nel nuovo bilancio tale dotazione è stata elevata a 218,4 milioni di euro per le annualità del biennio 2021/2022 e a 220,4 milioni di euro dal 2023.

<sup>4</sup> In proposito, il Dipartimento della R.G.S., nel corso dell'esame in prima lettura, confermava l'esistenza delle relative disponibilità. In base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risultano al momento disponibili per l'anno 2020 euro 124.308.075. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 novembre 2020, Allegato cit.; pagina 94 Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema Datamart-RGS*.

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998:

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, sostituisce l'espressione "carta di soggiorno" con "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", e, per quanto concerne i minori, fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno (che nel frattempo è stata introdotta), mentre finora la previsione ineriva ad una loro iscrizione nella carta o permesso di soggiorno di un altro straniero (generalmente uno dei genitori);
- la lettera b) aggiunge i seguenti due commi all'articolo 41:
  - il comma 1-*bis* equipara gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a 6 mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  - Il comma 1-*ter*, in deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, equipara ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Il comma 2, modificando l'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, ricomprende tra i fruitori dell'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi (sono i soggetti di cui al citato comma 1-*ter* introdotto nell'articolo 41 del Testo unico).

Il comma 3, modificando gli articoli 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, apporta novelle di contenuto analogo a quello di cui al comma 2 (con conseguente estensione della platea dei beneficiari) in relazione all'assegno di maternità di base e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.

Il comma 4, novellando l'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014, apporta analoghe modificazioni, estensive della platea dei beneficiari, con riferimento all'assegno di natalità (cd. 'bonus bebè', previsto da ultimo dalla legge di bilancio 2021, art.1 comma 362, per i nati 2021 fino al compimento del primo anno d'età).

Il comma 5 incrementa di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativa al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il comma 6 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per il 2021, in 16,108 milioni di euro per il 2022, in 16,408 milioni di euro per il 2023, in 16,708 milioni di euro per il 2024, in 17,008 milioni di euro per il 2025, in 17,308 milioni di euro per il 2026, in 17,508 milioni di euro per il 2027, in 17,908 milioni di euro per il 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Nella tabella seguente vengono sommati gli oneri derivanti dal comma 5 e quelli correlati ai precedenti commi, al fine di dare una rappresentazione complessiva degli oneri per ciascun anno:

valori in milioni di euro

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
24,208	28,908	29,208	29,508	29,808	30,108	30,308	30,708	31,108

**La RT** quantifica gli oneri relativi alle diverse prestazioni sociali oggetto delle modifiche in esame ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° novembre 2020, con riferimento alla data di presentazione delle domande e non alla data dell'evento che ha generato il diritto alla prestazione. La seguente tabella, estrapolata dai dati forniti dalla RT, riepiloga gli oneri quantificati per le singole prestazioni sociali.

(milioni di euro)

Anno	ANF dei Comuni	Maternità base	Maternità lavori atipici e discontinui	Assegno di natalità	Bonus Asili nido e assistenza a domicilio	Invaldità civile	Totale onere annuo
2021	1,2	6,7	0,008	2,6	12,8	2,1	25,408
2022	7,2	6,8	0,008		12,8	2,1	28,908
2023	7,3	7	0,008		12,8	2,1	29,208
2024	7,5	7,1	0,008		12,8	2,1	29,508
2025	7,6	7,3	0,008		12,8	2,1	29,808
2026	7,8	7,4	0,008		12,8	2,1	30,108
2027	7,9	7,5	0,008		12,8	2,1	30,308
2028	8,1	7,7	0,008		12,8	2,1	30,708
2029	8,3	7,9	0,008		12,8	2,1	31,108

Fonte: elaborazione su dati RT non aggiornata con riferimento al 2021 per il quale la copertura è stata ridotta a 24,2 mln

La RT espone i dati e il procedimento di stima.

### **ANF dei Comuni (art. 65, legge n. 448 del 1998)**

E' concesso in via esclusiva dai Comuni, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati:

- L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).
- L'assegno al nucleo familiare per l'anno 2020 è pari in misura intera a 145,14 euro mensili per 13 mensilità.
- L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ed il Ministero dell'economia e delle finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.

- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° giugno 2020.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 3.740 nuclei familiari. La RT precisa che il dato è stimato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio per l'anno 2019: 50 soggetti. La RT precisa che da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale, circa 50 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

Nella stima degli oneri, la RT ha mantenuto costante la numerosità della platea potenziale ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza del permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali ecc).

### **Assegno maternità dei Comuni (articolo 74, decreto legislativo n. 151 del 2001)**

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati:

- L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso del 2020 è pari a 348,12 euro per 5 mensilità e quindi a complessivi 1.740,60 euro.
- L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.
- Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso del 2020 è pari a 17.416,66 euro.
- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° novembre 2020.

- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 4.400 nuclei familiari. La RT precisa che il dato è stimato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso: si è appunto potuta individuare per l'anno 2019 una platea di circa 4.400 potenziali beneficiari di assegno di maternità concessi dai Comuni riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio per l'anno 2019: 100 soggetti. La RT precisa che da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019 di cui 22.618 di sesso femminile. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale, circa 100 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

Nella stima degli oneri, la RT ha mantenuto costante la numerosità della platea potenziale ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali ecc). Inoltre la RT precisa che nella stima si è tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda.

### **Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)**

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati:

- Per la generazione di nati/adottati nell'anno 2020, l'articolo 1, comma 340, della legge di bilancio per l'anno 2020 ha rimodulato gli importi dell'assegno di natalità: 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui; 1.440 euro (120 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 7.000 euro annui e inferiore a 40.000 euro annui; 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 40.000 euro annui<sup>5</sup>.
- Sulla base di quanto desunto dagli archivi gestionali dell'INPS per il 2016 e alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero

---

<sup>5</sup> La validità dell'istituto in questione è stata prorogata anche per il 2021, dalla legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 362. Si ricorda inoltre che il beneficio è in realtà più elevato per ogni figlio successivo al primo, essendo pari, per le tre fasce ISEE indicate, rispettivamente a 2.304, 1.728 e 1.152 euro annui.

di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, sono stati stimati circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi di studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui (tali platee sono quelle riportate nella Nota depositata dal Governo in data 26 novembre 2020 presso la V Commissione della Camera dei deputati, a correzione dei valori inizialmente indicati dalla RT, pari rispettivamente a 2.800 e a 360 unità). La RT ritiene trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000.

- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° novembre 2020 e che l'assegno decorra dal mese di presentazione della domanda.
- La RT precisa che la presente stima è stata predisposta sulla base della normativa vigente; qualora la prestazione in esame venisse prorogata, la valutazione degli oneri dovrà essere aggiornata per tener conto degli impatti finanziari derivanti dai nuovi dettati normativi che saranno emanati. La RT precisa, inoltre, che gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel 2020 per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

### **Assegno di maternità dello Stato (articolo 75, decreto legislativo n. 151 del 2001)**

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati:

- L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.
- L'importo rilevato dal bilancio consuntivo GIAS per l'anno 2019 è pari a 1,7 milioni di euro. La stima degli oneri per gli anni successivi derivanti dall'estensione della prestazione in esame alla platea di potenziali beneficiari stranieri con i permessi previsti dalle modifiche normative introdotte è prudenzialmente stimata in 8.000 euro annui.

### **Bonus Asili nido**

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati:

- L'importo dell'assegno mensile varia in relazione all'ISEE come di seguito indicato: fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo



- mensile erogabile 272,72 euro); da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro); da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).
- La stima degli oneri finanziari è stata effettuata tenendo conto sia dell'erogazione del bonus asilo nido che delle forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
  - In considerazione del fatto che il contributo mensile erogato dall'INPS non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, la RT ipotizza in via prudenziale che tali beneficiari abbiano diritto alla prestazione nel suo importo massimo.
  - Numero medio annuo di mesi della prestazione pari ad otto. Tale ipotesi è stata assunta sulla base dei dati desunti dagli archivi dell'INPS relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate agli extracomunitari ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 17 febbraio 2017.
  - La valutazione è stata realizzata partendo dalla platea già individuata quale potenziale beneficiaria della prestazione dell'assegno di natalità. La RT ipotizza che solo il 50% di tale platea ricorra ad un asilo nido nei primi tre anni di vita del bambino. Sono state quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 1.400 beneficiari aventi un reddito ISEE minorenni fino a 25.000 euro e 180 con un reddito che si colloca invece tra i 25.001 ed i 40.000 euro; la RT ritiene poi trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000 euro.
  - La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° novembre 2020 e che l'assegno decorra dal mese di presentazione della domanda.
  - Per quanto concerne la platea dei beneficiari delle forme di supporto presso la propria abitazione, si è considerata l'incidenza di tali prestazioni sul bonus asilo nido rilevata dai dati del monitoraggio sopra menzionato e si sono quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 16 beneficiari, di cui 14 nella prima fascia di reddito ISEE minorenni.

La RT precisa che gli oneri sono stati stimati considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° novembre 2020 e si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire per i contingenti di nascite/adozioni che vanno dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 nonché alle domande di prestazione relative alle nascite decorrenti dal 1° gennaio 2020. Ipotizzando quindi una uniforme distribuzione di tali nascite all'interno di ciascun anno, si è ottenuto un contingente complessivo di beneficiari pari a 4.661 nel 2020 e a 5.991 a decorrere dal 2021.

## **Prestazioni di invalidità civile**

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati:

- L'importo medio mensile della prestazione di circa 390 euro opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2020.
- La durata media della prestazione è stata fissata in 12 mesi.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 480. La RT precisa che il dato è stato stimato sulla base di informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS per l'anno 2016 sui percettori di invalidità civile a normativa vigente applicate alle nuove tipologie di percettori in virtù del provvedimento in oggetto di valutazione. Su tale base la platea di circa 480 potenziali beneficiari è stata stimata tenendo conto delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso.

**Al riguardo**, si osserva che la RT non esplicita tutti gli elementi posti alla base delle stime fornite, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dell'ampliamento delle platee considerate, per cui non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale degli oneri.

Le considerazioni che seguiranno presuppongono quindi – senza poterla riscontrare – la correttezza delle stime inerenti appunto alle platee di nuovi percettori, sollevando rilievi critici soltanto in relazione a platee la cui quantificazione appare suscettibile di approfondimenti.

In ordine all'estensione temporale degli oneri, si osserva che la RT relativa al testo iniziale riporta anche valori per il 2020, sulla base dei tempi di presentazione del presente disegno di legge.

In linea di massima, si osserva che la quantificazione degli oneri recata dal comma 6 ricalca quella indicata in relazione alla versione originaria dell'articolo, che scontava effetti parziali per il 2020 (ora ovviamente espunti) ed effetti a regime a decorrere dal 2021, sulla base della previsione di un'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2020. Considerando che per il 2021 l'onere complessivo viene ridotto rispetto alla versione originaria di 1,2 milioni di euro su un totale inizialmente previsto di circa 25 milioni di euro (quindi circa del 5%), anche se mancano indicazioni più puntuali riferibili alle singole misure si ritiene tale riduzione ampiamente prudenziale, alla luce del fatto che già un terzo del 2021 è trascorso.

L'unica eccezione a tale impostazione prudenziale riferibile al 2021 è costituita dall'assegno al nucleo familiare (ANF) dei Comuni, in ordine al quale la RT non esplicita il procedimento adottato per giungere ad una stima dell'onere pari a 1,2 milioni di euro nel 2021, a fronte dei circa 7 milioni di euro annui a partire dal 2022.

Dalle informazioni contenute nella RT è stato possibile invece effettuare un riscontro della stima riferita all'onere a regime per tale provvidenza, che appare sostanzialmente verificabile considerando l'intera platea potenzialmente destinataria del beneficio (3.790 nuclei familiari) e l'importo medio mensile dell'assegno erogato (pari a 145,14 euro per 13 mensilità).

Tuttavia, in ordine all'ipotesi di 50 beneficiari nell'ambito dei circa 44.000 cittadini non comunitari presenti per motivi di studio la RT afferma che essa è stata costruita sulla base di opportune ipotesi di lavoro che però andrebbero esplicitate. Inoltre, non si ritiene condivisibile l'impostazione adottata dalla RT di una numerosità costante della platea potenziale, ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza del permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali ecc), atteso che i fenomeni alla base di successive eliminazioni non sembrerebbero in grado di compensare lo stratificarsi di nuove famiglie con 3 figli minori.

Con riferimento all'assegno di maternità di base (concesso dai Comuni), si osserva che la quantificazione sembra sottostimata per circa 1 milione di euro annui, alla luce dei dati forniti (4.500 beneficiari per un importo di 1.740 euro da rivalutare annualmente). Sul punto, il Governo ha affermato che si è ipotizzato un ritardo medio di 3 mesi per la presentazione delle domande rispetto alla nascita<sup>6</sup>, tuttavia tale ipotesi potrebbe giustificare un minore importo soltanto in relazione al primo anno di applicazione. Anche in questo caso la RT effettua la stima della quota di donne presenti per motivi di studio che accederanno al beneficio sulla base di opportune ipotesi di lavoro che tuttavia non vengono fornite. In mancanza di altri dati, si osserva che, a fronte di circa 22.000 cittadini stranieri di sesso femminile presenti nel territorio nazionale per motivi di studio (verosimilmente quasi tutte in età fertile), la stima di 100 nuovi parti correlabili a tali soggetti – pur considerando i limiti reddituali previsti e il fatto che in linea di massima opereranno per posticipare la maternità dopo il termine del percorso di studi – potrebbe non essere prudenziale.

Con riguardo all'assegno di natalità (cd. bonus bebè), si rileva che non è stata fornita una nuova stima degli oneri allineata alla revisione della platea comunicata nel corso della prima lettura, anche se avendo previsto una diminuzione dei beneficiari, non vi sarebbero problemi di copertura.

Comunque, l'assunto della RT di una validità dell'istituto per il solo 2020 (con oneri che cessano nel 2021) e di una decorrenza dal 1° novembre 2020 risulta superato dalla proroga dell'assegno al 2021 da parte dell'ultima legge di bilancio e da una decorrenza ovviamente più tardiva della presente misura. Considerando che il beneficio è valido anche per i nati nel presente anno, appare evidente che l'onere si rifletterà anche sull'esercizio 2022.

Si evidenzia quindi la necessità di un aggiornamento della quantificazione, che allo stato non può essere verificata.

---

<sup>6</sup> Cfr. Nota depositata dal Governo il 26 novembre 2020 presso la V Commissione della Camera dei deputati

Inoltre, fermo restando il *caveat* formulato inizialmente in ordine a tutte le platee indicate dalla RT, si evidenzia che la stima sembra presupporre che gli assegni di natalità in questione siano tutti relativi a primi figli: in presenza di figli successivi al primo, infatti, a fronte di trattamenti più elevati di circa il 20%, l'onere a carico dell'INPS risulterebbe corrispondentemente aumentato.

Si prende atto infine della quantificazione dell'onere relativo all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (concessa dallo Stato), limitandosi a segnalare che i circa 8.000 euro stimati corrispondono a 4-5 beneficiarie aggiuntive, non disponendo di alcun elemento di riscontro.

In ordine alla prestazione di invalidità civile, si osserva che la quantificazione, sulla base dei dati forniti, risulta lievemente sottostimata (per circa 0,15 milioni di euro annui). Inoltre, si sollevano notevoli perplessità in ordine al fatto che la RT implicitamente ipotizza che non si presenti alcuna stratificazione di classi di percettori ma che il numero rimanga stabile negli anni equivalendosi quindi nuovi ingressi e uscite. Tale assunto non appare minimamente prudenziale, anche se appare evidente che negli anni successivi al primo l'incremento degli oneri sarebbe soltanto una piccola frazione degli oneri del primo anno (2021), in quanto lo *stock* di invalidi è già stato considerato per il primo anno e i flussi di aumento sarebbero riconducibili soltanto alla quota di invalidi civili dei nuovi ingressi e agli stranieri, già presenti nel territorio nazionale, che subiscono danni alla salute *ex novo* tali da acquisire il diritto all'indennità in questione.

In merito alla quantificazione del bonus asili nido, la stima della platea sembra sovradimensionata, sulla base delle ipotetiche generazioni annue pari a circa 1.600 percettori non appare chiaro come possano stratificarsi beneficiari pari a quasi 6.000 soggetti annui dal 2021, atteso che l'asilo nido ha una durata di 3 anni al massimo.

Si osserva comunque che l'onere annuo a regime, sulla base del triplo della platea annua appena indicata (quindi di un insieme massimo di beneficiari più ristretto pari a 4.800 beneficiari), appare sottostimato per circa 1 milione di euro annui.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, in base all'ultima legge di bilancio, una dotazione pari a oltre 218 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022 e a oltre 220 milioni per il 2023. Considerato che l'utilizzo del Fondo disposto dalla norma in esame è conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, che per il corrente anno, sulla base di un'interrogazione al sistema informativo della RGS in data 15 aprile 2021, risultano ancora presenti circa 77,2 milioni di euro e che la RGS ha assicurato nella citata nota depositata il 26 novembre 2020 che il fondo presenta le occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2021, non vi sono osservazioni da formulare.

### Articolo 3

#### *(Cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura d’infrazione 2018/2175)*

Il comma 1, sostituendo il comma 5-*bis* dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali (ossia, secondo le rispettive competenze, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri di settore, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato olimpico nazionale italiano, le regioni a statuto speciale e le province autonome) prestino piena collaborazione non solo con il centro di assistenza del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente, ma anche con il centro di assistenza del Paese membro d’origine del richiedente. In ogni caso, le autorità competenti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, con la quale si risolve una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale di recepimento al disposto di cui all’articolo 57-*ter*, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, l’attività di collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro ospitante (già prevista dalla normativa vigente) e, se del caso, dello Stato membro d’origine, viene svolta dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede di risposta durante l’esame in prima lettura<sup>7</sup>, l’Agenzia delle Dogane ha confermato che l’ampliamento degli obblighi di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rientrando nella ordinaria attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, l’Agenzia, in qualità di autorità competente per la professione di spedizioniere doganale, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, potrà svolgere le suindicate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbero forniti elementi a supporto della sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili della nuova attività di collaborazione anche con i centri di assistenza degli Stati membri d’origine dei cittadini stranieri ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali. Si osserva che sono pervenute rassicurazioni solo per una delle tante autorità nazionali competenti in materia.

---

<sup>7</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 26 novembre 2020.

#### **Articolo 4**

##### ***(Altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura d'infrazione n. 2018/2295)***

Il comma 1 reca le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali:

- la lettera a), modificando l'articolo 2, comma 1-*bis*, ricomprende nell'ambito di applicazione della normativa sul riconoscimento delle qualifiche i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia;
- la lettera b), modificando l'articolo 8, comma 5, relativo alla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri, limita ai casi di dubbio motivato la verifica presso lo Stato membro di origine, da parte delle autorità italiane, delle informazioni fornite dal richiedente;
- la lettera c), modificando l'articolo 9, riguardante la libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee, limita la possibilità di effettuare i controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale ai soli casi in cui sussistano "motivati dubbi", stabilisce che la condizione che richiede un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata e puntualizza l'estensione del concetto di norme disciplinanti l'esercizio della professione;
- la lettera d), modificando l'articolo 10, elimina l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere nella dichiarazione preventiva in caso di spostamento;
- la lettera e), modificando l'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, specifica che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto necessario a tal fine;
- la lettera f), modificando l'articolo 14, sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, limita le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale, ai casi in cui sussista un dubbio motivato sul prestatore di servizi;
- la lettera g), inserita in prima lettura, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti – in aggiunta al titolo – a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. Rispetto alla formulazione attuale, la modifica (volta a sostituire integralmente il comma 5 dell'articolo 22): amplia gli aspetti formativi che dovranno essere valutati e verificati al fine di assegnare eventuali misure di compensazione: dovranno infatti essere tenute in considerazione non solo le conoscenze, ma anche le competenze e le abilità acquisite da ritenersi essenziali per l'esercizio della professione; circoscrive al contenuto e non più alla durata la differenza nel percorso formativo richiesto nel paese d'origine e in Italia; fa salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per le attività professionali (di cui al titolo III, capo IV del D.Lgs. 206/2007) di : medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

- la lettera h), modificando l'articolo 32, inserisce l'attività professionale di ostetrica tra quelle per cui è previsto il riconoscimento della professione in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni;
- la lettera i), modificando l'articolo 34, in materia di formazione medica specialistica, prevede che tale formazione si svolga a tempo pieno in luoghi appositi con la partecipazione guidata a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, in materia di contratti e di trattamento economico-giuridico riguardanti i medici in formazione specialistica;
- la lettera l), modificando l'articolo 36, disciplina le modalità di svolgimento e conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale.

**La RT** riferita al testo iniziale, afferma, con riguardo alla lettera a), che ai relativi oneri si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza. Con riferimento alla lettera b), la RT esclude che essa, riducendo il carico di attività in capo agli uffici preposti al riconoscimento, comporti oneri per la finanza pubblica. In merito alle lettere c), d), e) ed f), la RT afferma che le relative disposizioni, riducendo le attività di controllo delle autorità nazionali sulle attività svolte in Italia da prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene alla lettera h), relativa al particolare regime di riconoscimento automatico (cosiddetto regime dei diritti acquisiti) connesso con un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni, esteso anche alle ostetriche, la RT rappresenta che l'autorità competente al riconoscimento di tali qualifiche, ovvero il Ministero della salute, svolgerà queste funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulla lettera i) la RT esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi solo di norme di carattere ordinamentale che specificano le modalità con cui viene svolta la formazione medica specialista. In merito alla lettera l), la RT afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sede di risposta durante l'esame in prima lettura<sup>8</sup>, sulla lettera i), il Ministero della Salute ha confermato che il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.Lgs. 368 del 1999 è già operativo a legislazione vigente ed è pertanto già applicabile ed applicato ai medici in formazione specialistica. Ha rappresentato che la norma non risulta sotto questo profilo innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.

---

<sup>8</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 26 novembre 2020.

**Al riguardo**, in relazione alla lettera g), aggiunta in prima lettura su cui non si dispone di relazione tecnica, andrebbe chiarito se l'ampliamento degli aspetti formativi che dovranno essere valutati e verificati dall'autorità competente<sup>9</sup> al fine di assegnare eventuali misure di compensazione potrà essere svolto dalle autorità avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, considerata la generale clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 38 del presente disegno di legge.

Con riferimento alla lettera i), si prende atto delle assicurazioni pervenute durante l'esame in prima lettura. Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

## **Articolo 5** ***(Disposizioni in materia di professioni ippiche)***

Il comma 1, modificando l'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo n. 206 del 2007, esenta le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6** ***(Disposizioni in materia di punto di contatto unico)***

Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede quanto segue:

la lettera a), introducendo l'articolo *7-bis*, stabilisce, tra l'altro, che le procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposti per la prima volta da un altro Stato membro in Italia, si svolgono in via telematica attraverso il punto di contatto unico;

la lettera b), introducendo i commi *1-bis* e *1-ter* all'articolo *59-bis*, in materia di accesso centralizzato online alle informazioni, dispone che le autorità competenti provvedono affinché le informazioni siano accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e costantemente aggiornate. Le autorità verificano altresì che il punto di contatto unico risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza. Inoltre, il Coordinatore nazionale adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

**La RT** afferma che agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito alla lettera a), la RT precisa che, al fine di consentire lo svolgimento

---

<sup>9</sup> L'articolo 5 del D.Lgs. 206/2007 individua molteplici Autorità competenti a seconda della professione interessata: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministeri titolari della vigilanza; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Comitato olimpico nazionale italiano; regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.



delle procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alla lettera b), la RT afferma inoltre che le disposizioni recepiscono l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, aggiungendo due commi all'articolo 59-*bis*, rubricato "Accesso centralizzato online alle informazioni", che già prevede l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso su un'unica piattaforma online (il sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) gestito da Unioncamere). La piattaforma fa da punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Con la novella in esame si prevede altresì che tali informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Le autorità competenti dovranno altresì verificare che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, operativo presso il Dipartimento per le politiche europee.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che le attività di implementazione a cui fa riferimento la RT siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che Unioncamere rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Con riferimento all'accesso centralizzato *online* alle informazioni, di cui alla lettera b), che prevede anche l'adozione di misure volte a incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, mentre si prende atto della conferma fornita dal Governo<sup>10</sup> in ordine al fatto che l'adeguamento delle strutture informatiche non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, andrebbe assicurato che anche l'adempimento dei compiti che presuppongono tale adeguamento siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 7**

### ***(Etichettatura dei succhi di frutta – attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)***

Il comma 1, modificando l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2004 per recepire la rettifica alla versione italiana della Direttiva 2001/112/CE, stabilisce che sull'etichettatura dei prodotti la dicitura "succo concentrato" o "succhi concentrati" vada sostituita con l'aggettivo "concentrato" o "concentrati". Questi termini devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

---

<sup>10</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e commissioni parlamentari, 26 novembre 2020, pagina 98.

**La RT** afferma che dalla norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante il carattere ordinamentale della norma.

### **Articolo 8**

#### ***(Disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.

In particolare, viene modificato l'articolo 46 al fine di includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. Inoltre, si consente anche a tali soggetti di poter partecipare alle procedure di appalto, con il solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, per un determinato periodo.

Si modifica l'articolo 80, commi 1 e 5, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Inoltre, una modifica al comma 7 limita al solo operatore economico, escludendo il subappaltatore, la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.

Viene novellato l'articolo 105, commi 4 e 6, prevedendo che il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.

Viene integrato l'articolo 113-*bis* riguardante l'emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell'appalto. In particolare, viene introdotta una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento. Tra l'altro si prevede che l'esecutore può comunicare il raggiungimento delle condizioni per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento citato e in caso positivo adotta il SAL, in caso di difformità di valutazione, effettua un contraddittorio con l'esecutore e procede poi all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore o all'adozione del SAL. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione

dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato

di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

Si modifica l'articolo 174, commi 2 e 3, stabilendo che i "grandi" operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.

Conseguentemente, per effetto delle modifiche introdotte, si dispone la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 che ha previsto l'applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2020 di norme identiche/analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame.

Si modifica il D.M. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, prevedendo la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Infine, si prevede che le modifiche in esame trovino applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 9**

### ***(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)***

L'articolo si limita ad individuare nel MAECI anziché nel Ministero del commercio con l'estero, l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco").

**La RT** certifica che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a disporre l'adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 346/1998 al mutato riparto di competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, evidenzia che il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al MAECI è già avvenuto con il D.P.C.M. adottato in applicazione dell'articolo 2 del D.L. n. 104/2019 e con la legge di bilancio 2020, precisando che il D.Lgs. n. 346/1998 non dispone la riassegnazione delle sanzioni ivi previste.

**Al riguardo** in considerazione degli elementi forniti dalla RT riguardo alle assicurazioni circa il già avvenuto trasferimento delle relative risorse umane e strumentali, nulla da osservare.

## Articolo 10

***(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)***

L'articolo reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso civile/militare, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo dal MISE al MAECI le competenze in materia.

In particolare, si modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, chiarendo che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità deputata alla individuazione dei Paesi e dei prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso civile/militare, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica.

**La RT** certifica che la norma in questione riveste natura ordinamentale, limitandosi ad allineare il testo del D.Lgs. n. 221/2017 al riparto di competenze tra MISE e MAECI definito dal D.L. n. 104/2019.

Pertanto, assicura che la stessa non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

In tal senso evidenzia che il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie è avvenuto con il DPCM attuativo dell'articolo 2 del D.L. n. 104/2019.

**Al riguardo**, nel presupposto che il Ministero degli esteri possa provvedere ai nuovi compiti potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente ai sensi del D.P.C.M. citato dalla RT, emanato in attuazione dell'articolo 2 (*Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese*)<sup>11</sup> del decreto-legge n. 104/2019, non ci sono osservazioni.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA

## Articolo 11

***(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)***

La disposizione, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), viene specificato che è

---

<sup>11</sup> DPCM 12 dicembre 2019, n. 178 in gu del 27 febbraio 2020.

inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

**La RT** ribadisce che la norma recante "*Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297117, C-318117 e C-319117*", è diretta a disciplinare i casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale in conformità alla Direttiva 2013/32/UE.

Certifica che la norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si conviene con la RT circa il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 12**

***(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)***

L'articolo, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità.

In particolare, il comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998 eliminando la previsione della durata a tempo indeterminato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sostituita con quella che esso "attesta il riconoscimento permanente del relativo status", salvo i casi di revoca disciplinati dagli articoli 9, commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis, del testo unico citato. Inoltre, viene introdotta la durata di 10 anni del documento attestante il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per i minori la durata è di 5 anni allo scopo – come riportato nella relazione illustrativa – "di agevolare le fasi di riconoscimento del titolare minorenni e garantire loro una maggiore tutela in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità, coerentemente con gli altri documenti di identificazione concessi dalle Autorità nazionali (passaporto e carta d'identità), nel rispetto tuttavia della norma unionale sancita dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, in cui è affermato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere valido per almeno cinque anni". Si prevede poi che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità, costituisce documento di identificazione personale alla stregua della carta d'identità e di ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 445/2000).

Il comma 2 stabilisce che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre 10 anni alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non sia più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

Il comma 3 chiarisce che il permesso di soggiorno UE con l'indicazione della durata (decennale o quinquennale) introdotta dall'articolo in esame sarà concesso ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al momento della prima richiesta presentata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte o della fotografia.

Il comma 4 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in quanto superato dalla previsione del comma 1 dell'articolo in esame, laddove prevede che il permesso di soggiorno UE costituisce documento di identificazione personale.

**La RT** ribadisce che la norma reca "*Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*" e, sotto il profilo finanziario, introduce norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, rileva, del resto, che ai sensi degli articoli *7-vicies-ter* e *7-vicies-quater*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56 più IVA.

**Al riguardo**, prendendo atto degli elementi forniti dalla RT in merito alla produzione e spedizione del documento elettronico, il cui onere è posto dalla normativa vigente a carico del destinatario, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 13**

#### ***(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)***

L'articolo, alle lettere a)-d), introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. Evidenzia che la proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel Centro elaborazione dati della Polizia.

In particolare, la lettera a) modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico sull'immigrazione, con l'inserimento del nuovo articolo *4-ter* rubricato "*Proroga del visto*" in cui si prevede che il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea (ossia 90 giorni) ai sensi dell'articolo 33 del citato regolamento (CE) 810/2009 (*comma 1*). Si stabilisce, inoltre, che lo straniero che chiede la proroga del visto è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, alla stregua di colui che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (*comma 2*). Si chiarisce che la proroga del visto concessa dal questore abilita al soggiorno sul territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti, quindi, presumibilmente, senza dover trasmettere una nuova dichiarazione di presenza, come previsto per coloro che fanno ingresso in Italia con il visto per soggiorni di breve durata (*comma*

3). Si prevede che le informazioni sulla proroga del visto, siano memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 200 (regolamento VIS). Oltre alla menzione sul sistema VIS, si prevede che i dati sulle proroghe dei visti siano registrate nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*comma 4*).

Le lettere b), c) e d) apportano ulteriori modifiche al testo unico di coordinamento della normativa di settore, in considerazione dell'introduzione dell'istituto della proroga del visto. In particolare, la lettera b), n. 1) modifica l'articolo 5 comma 1 del testo unico al fine di estendere alla proroga del visto il novero dei titoli che consentono il soggiorno dello straniero. Il n. 2) aggiorna i reati in materia di contraffazione, alterazione e utilizzo dei documenti relativi all'ingresso e al soggiorno (articolo 5, comma 8-*bis*, del TU). La lettera c) reca l'individuazione dell'autorità amministrativa competente alla trattazione dell'eventuale ricorso, seguente alla mancata concessione della proroga. La lettera d) aggiorna la disciplina l'espulsione dello straniero (articolo 13, comma 2, lettera b), del TU).

**La RT** ribadisce che la norma reca disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso.

Per i profili d'interesse, certifica che la disposizione, relativa ad attività già previste dal quadro normativo europeo, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In tal senso, evidenzia che ai sensi degli articoli 7-*vicies-ter* e 7-*vicies-quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 42, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese sostenute per la produzione e spedizione del visto, anche in formato elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

**Al riguardo**, dal momento che la norma introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso per soggiorni di breve durata che potrà essere richiesta dagli stranieri interessati presso le questure territorialmente competenti, pur considerando quanto evidenziato dalla RT circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione che siano in definitiva idonei a consentire la verifica della piena neutralità finanziaria prevista dall'articolo 38.

In tal senso, si rileva che tali elementi dovrebbero essere idonei a confermare – sulla base di una stima sia pur di massima del numero di istanze di proroga attese – che le Amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione (in particolare gli Uffici di questura e i TAR per i ricorsi) possano effettivamente provvedere ai relativi adempimenti, potendo a tal fine avvalersi esclusivamente delle risorse umane, strumentali e finanziarie che sono per loro già disponibili a legislazione vigente<sup>12</sup>, fornendosi a tal fine gli opportuni elementi dimostrativi.

---

<sup>12</sup> In proposito, nel corso dell'esame in prima lettura, il solo Ministero dell'interno si è limitato ad assicurare che le attività amministrative potranno aver luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a

## Articolo 14

### *(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)*

L'articolo individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.

In particolare, provvede a specificare l'autorità competente nel rilascio del documento, aggiungendo il comma 6-*bis* all'articolo 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico immigrazione, prevedendo che il documento di viaggio per il rimpatrio sia rilasciato dal questore, sulla base dell'apposito modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

**La RT** ribadisce che la norma reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il documento di viaggio per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2016/1953 si sostanzia nell'emissione di un unico foglio redatto sulla base del modello allegato al medesimo regolamento e deve rispondere alle specifiche tecniche previste dal regolamento (CE) 2333/2002 per il foglio per l'apposizione del visto d'ingresso in favore degli stranieri che sono privi di passaporto riconosciuto dal Paese che emette il visto.

Sulla base dei dati storici a disposizione dell'Amministrazione degli Esteri la stampa dei suddetti fogli per l'apposizione del visto ha comportato unicamente l'utilizzo di dispositivi e materiali già presenti tra le normali dotazioni d'ufficio. Certifica, pertanto, che il costo dell'emissione è risultato pertanto trascurabile.

Inoltre, assicura che è possibile valutare che l'attività provvedimentale demandata all'Amministrazione dell'Interno non comporti una peculiare attività organizzativa, né l'acquisizione di strumentazioni e/o materiali particolari.

Rileva, inoltre, che la potenziale platea di destinatari appare limitata.

Per la relativa quantificazione è stato calcolato – per gli anni 2018 e 2019, nonché per il primo scorcio del 2020 – il numero delle richieste di lasciapassare inviate dal Dipartimento della pubblica Sicurezza a quegli Stati terzi nei cui confronti potranno applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1953, scomputando, poi, il numero dei documenti effettivamente emessi dalla Stato terzo.

La relativa casistica risulta così quantificata: 2018: n. 767; 2019: n. 880; 2020 (fino al 24 giugno): n. 500.

Tali dati, unitamente al costo unitario del provvedimento, definito "sostanzialmente trascurabile", consente di attestare che la pertinente attività non comporti nuovi o aggiuntivi oneri a carico della finanza pubblica e possa essere svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

legislazione vigente. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 26 novembre 2020, Allegata Nota del Min. economia e finanze, doc. cit., 26 novembre 2020, pagina 99.



**Al riguardo**, si prende atto delle rassicurazioni fornite in merito alla possibilità che – alla luce dei dati relativi alla potenziale limitata platea di destinatari, nonché del costo "trascurabile" delle correlate attività istruttorie – gli adempimenti previsti dalla norma possano essere assolti da parte dell'Amministrazione dell'interno, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 15**

***(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)***

Il comma 1 modifica la legge 18 aprile 1975, n. 110 recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" a cui sono apportate alcune modificazioni.

In particolare, alla lettera a), si integra l'articolo 2 (*Armi e munizioni comuni da sparo*), laddove al quinto comma, è aggiunto un periodo in cui si stabilisce che gli strumenti di cui al medesimo comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Alla lettera b), dopo l'articolo 5 (*Limiti alle registrazioni. Divieto di strumenti trasformabili in armi*) è inserito l'articolo 5-bis (*Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa*) in cui si stabilisce che il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. È previsto che il Banco nazionale di prova fornisca i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta (*comma 1*). Che chiunque produca o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro (*comma 2*). Che nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 (*comma 4*).

Alla lettera c), all'articolo 11 (*Marcatura delle armi comuni da sparo*), primo comma, è aggiunto, in fine, un periodo in cui si prevede che la marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68.

Il comma 2 prevede che agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti,

importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

**La RT** afferma che la norma reca disposizioni di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, che stabiliscono, rispettivamente, specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione.

Si tratta, pertanto, di una disposizione che, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che la disposizione è finalizzata anche a far fronte alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea per mancato recepimento e attualmente allo stato di messa in mora: la procedura n. 2020/0211, relativa alla Direttiva n. 2019/68, e la procedura n. 2020/0212, relativa alla Direttiva n. 2019/69.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni, considerato che le spese per attività di verifica vengono attribuite al “Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali”, che non rientra nell’elenco ISTAT dei soggetti pubblici che rilevano ai fini conto economico consolidato delle PA, e pure che comunque le spese sono poste dalla norma a carico dell’interessato.

#### **Articolo 16**

***(Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)***

L’articolo, aggiunto nel corso dell’esame in prima lettura<sup>13</sup>, reca disposizioni integrative e correttive del codice penale.

In particolare, al comma 1, lettere a)-c) si aggiorna l’articolo 615-*quater* (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*) del codice penale, che sanziona l’appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

In sintesi, le modifiche, sono volte ad estendere il campo d’applicazione dell’art. 615-*quater* – attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall’art. 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all’art. 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni.

Il comma 2, alle lettere a) e b), aggiorna l’articolo 615-*quinquies* (*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*) del codice penale, che punisce la diffusione dei c.d. virus informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi.

---

<sup>13</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 marzo 2021, pagina 123.

Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico.

Il comma 3, alle lettere a) e b) aggiorna l'articolo 617 (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) del codice penale, relativo alle fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

La norma eleva a 3 anni il minimo edittale per l'ipotesi aggravata di cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche aggravate. Conseguentemente, innalza anche a un anno e sei mesi il minimo per la fattispecie base (lettera a). Analoga pena, della reclusione da 3 a 8 anni, è prevista dall'art. 635-*quinquies*, secondo comma, c.p. per il delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (lettera b).

Il comma 4, alle lettere a)-b), modifica l'articolo 617-*bis* (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) del codice penale, che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare.

Il comma 5, alle lettere a) e b), aggiorna l'articolo 617-*quater* (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*) del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata.

Il comma 6, alle lettere a) e b) aggiorna l'articolo 617-*quinquies* (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) del codice penale in tema di installazione di apparecchiature atte a disturbare le intercettazioni. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle integrazioni apportate alle disposizioni del codice penale vigente, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 17**

***(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)***

L'articolo introdotto nel corso dell'esame in prima lettura<sup>14</sup>, interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento

---

<sup>14</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 marzo 2021, doc.cit. pagina 123

sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Alla lettera a), punti 1) e 2), all'articolo 600-*quater* (*Detenzione di materiale pornografico*), interviene sull'articolo 600-*quater* c.p., concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico. La novella, oltre ad aggiornare la rubrica, è volta ad inserire – fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico – una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto (nn.1 e 2).

Alla lettera b) si interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, c.p. che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli artt. 600-*bis* (*prostituzione minorile*), 600-*ter* (*pornografia minorile*), 600-*quater* (*detenzione e accesso a materiale pornografico*), 600-*quater.1* (*pornografia virtuale*) e 600-*quinquies* (*iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera c-*bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore.

Alla lettera c) si interviene sull'articolo 609-*ter* (*Circostanze aggravanti*), primo comma, che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le suddette aggravanti – che determinano l'aumento di un terzo della pena – la nuova circostanza (lett. 5-*septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore.

Alla lettera d), punti 1)-2) e 3)-5), è integrato l'articolo 609-*quater*, (*Atti sessuali con minorenne*), inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

Alla lettera e) a) è integrato l'articolo 609-*quinquies* (*Corruzione di minorenne*), terzo comma, del c.p.. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore, ottemperando alla più volte citata disposizione della Direttiva contenuta nell'art. 9, lett. f).;

Alla lettera f), punti 1)-4) all'articolo 609-*undecies* (*Adescamento di minorenni*) codice penale incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minori.

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle integrazioni apportate alle disposizioni del codice penale, non ci sono osservazioni.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA', DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE**  
**LEGISLAZIONI**

**Articolo 18**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)*

L'articolo in esame attua la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio<sup>15</sup> che modifica la direttiva n. 2006/112/CE riguardante l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), volta a superare alcuni rilievi mossi con la procedura di infrazione 2020/0070<sup>16</sup>.

La relazione illustrativa evidenzia che il vigente sistema IVA basato sul principio di tassazione nello Stato membro di destinazione, regime nato come transitorio, era funzionale a garantire, mediante l'avvicinamento delle legislazioni interne, l'applicazione nel futuro, dell'imposta secondo il principio di imposizione nello Stato membro di origine senza turbare la libera circolazione dei beni. Poiché, però, è rimasto in vigore il regime transitorio, questo, negli anni, ha evidenziato diverse vulnerabilità al punto da generare frodi fiscali all'interno della UE, con immediate conseguenze sul gettito fiscale della UE e dei Paesi membri e sulla concorrenza all'interno dell'Unione.

In generale, la direttiva prevede:

- la semplificazione ed il trattamento uniforme del *call-off stock*<sup>17</sup> negli scambi transfrontalieri;
- l'armonizzazione del trattamento IVA delle cessioni a catena (comprese le triangolazioni) anche ai fini della maggior certezza del diritto;
- la qualificazione del numero di identificazione IVA del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie.

Il **comma 1, lettera a)** dell'articolo all'esame, introducendo il nuovo **articolo 38-bis** al DL n. 331 del 1993, disciplina gli acquisti intracomunitari in regime c.d. di *call-off stock*<sup>18</sup>.

In particolare il comma 1 del nuovo articolo dispone che – nel caso di un soggetto passivo IVA che trasferisca beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato – non vi sia acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lettera a): i beni vengono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro in previsione di una cessione – in una fase successiva o dopo il loro arrivo – ad un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in

---

<sup>15</sup> Del 4 dicembre 2018. Ai fini della sua piena operatività la direttiva in parola dovrà esser recepita da tutti gli Stati UE.

<sup>16</sup> Allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

<sup>17</sup> L'operazione di "*Call-off stock*" – o "*Consignment stock*" – è un accordo mediante il quale un fornitore comunitario invia i propri beni ad un cliente Ue, che ne detiene l'esclusiva nell'acquisto, presso un deposito di sua proprietà, o di un soggetto terzo, senza che ne venga però trasferita la proprietà. Il fornitore, infatti, rimane proprietario dei beni fintantoché il cliente non li preleva dal deposito presso cui questi sono stati spediti o trasportati e, in ogni caso, non oltre un anno dalla spedizione o consegna degli stessi.

<sup>18</sup> Il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa, destinato ad altro Stato membro, non è più considerato una cessione intracomunitaria "presunta" finché non avverrà il trasferimento effettivo del diritto di disporre dei beni come proprietario. Pertanto solo con il prelievo da parte del destinatario della merce si realizzerà una cessione intracomunitaria, effettuata dal soggetto che ha inviato la merce nell'altro Stato UE.

ragione di un preesistente accordo tra i due soggetti passivi<sup>19</sup>; pertanto al momento del trasporto dei beni il cedente conosce già l'identità del soggetto acquirente.

- Lettera b): il soggetto passivo che spedisce o trasporta beni non ha stabilito la sede della propria attività né dispone di una stabile organizzazione nello Stato.
- Lettera c): il soggetto destinatario della cessione è identificato nello Stato e la sua identità ed il numero di identificazione a fini IVA sono noti al soggetto passivo di cui alla precedente lettera b), nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto.

A sensi del comma 2 del nuovo articolo si prevede che, se sono soddisfatte le condizioni di cui al precedente comma 1, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato solo qualora il soggetto destinatario effettui l'acquisto entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato<sup>20</sup>.

Il nuovo comma 3 dispone che si effettui un acquisto intracomunitario<sup>21</sup> (e pertanto decada il regime di "*call-off stock*"):

- Lettera a): se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni questi non siano ceduti al soggetto destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito (ai sensi del successivo comma 5), a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del citato periodo si considera realizzato il "trasferimento a destinazione della propria impresa"<sup>22</sup> da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 (cioè colui che trasferisce beni della propria impresa da un altro Stato membro nel proprio Stato).
- Lettera b): se entro 12 mesi, viene meno una delle condizioni di cui al precedente comma 1.
- Lettera c): se entro i 12 mesi dall'arrivo nello Stato, i beni sono ceduti ad un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito.
- Lettera d): se, entro i 12 mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato, diverso da quello di iniziale destinazione.
- Lettera e): in caso di effettiva distruzione, furto o perdita dei beni entro i dodici mesi dall'arrivo nello Stato.

Ai sensi del comma 4 non si realizza acquisto intracomunitario, e pertanto non si ha luogo a cessione, se risulta, da annotazione nel registro apposito<sup>23</sup>, che i beni entro i dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, sono rispediti nello Stato membro di partenza.

Il comma 5 dispone che se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo IVA, l'acquisto intracomunitario viene effettuato da quest'ultimo purché risultino rispettate tutte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo ed il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel citato registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis* del DL 331 del 1993<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Fino al 31 dicembre 2019 tale operazione richiedeva, in alcuni stati membri, l'apertura di una posizione IVA nello stato di arrivo della merce, per il trasferimento dei beni "a sé stessi"; tuttavia l'Italia già adottava semplificazioni in materia.

<sup>20</sup> Si crea pertanto un periodo di sospensione di 12 mesi, entro il quale non si configura la fattispecie dell'acquisto intracomunitario.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b) del citato DL n. 331 del 1993.

<sup>22</sup> In base all'articolo 17 Direttiva 2006/112/CE, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese dove i beni sono stati inviati.

<sup>23</sup> Registro previsto dall'articolo 50, comma 5-*bis* del DL in commento. L'annotazione sarà fatta dal soggetto destinatario della cessione o dal soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo.

<sup>24</sup> Il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2020, senza necessità di essere recepito da norme nazionali) regola il contenuto del registro che obbligatoriamente deve essere tenuto dai soggetti coinvolti nel *call-off stock*. Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro: a) lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni; b) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni; c) lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione Iva del depositario, l'indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito; d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito; e) il numero di identificazione Iva dell'eventuale

Il **comma 1, lettera b)** dell'articolo in commento, introducendo il nuovo **comma 2-ter all'articolo 41** del citato DL n. 331 del 1993<sup>25</sup>, prevede che le cessioni regolate dal comma 1, lettera a) e dal comma 2, lettera c) dell'articolo 41, costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie<sup>26</sup>, oppure abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.

Il **comma 1, lettera c)** dell'articolo in commento – corrispondentemente alle disposizioni contenute nel citato nuovo articolo 38-*bis* in materia di acquisti intracomunitari in regime di c.d. *call off stock* – introduce il nuovo **articolo 41-bis** contenente le disposizioni volte a regolare le cessioni intracomunitarie in regime c.d. di *call off stock*. In particolare viene specificato che, in deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c) del DL n. 331 del 1993, il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro, effettua una cessione intracomunitaria qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni – che si presentano simmetriche rispetto a quanto indicato nel già commentato nuovo articolo 38-*bis* in tema di acquisti in regime di *call-off stock* – che sommariamente si ricordano:

- lettera a): al momento del trasporto dei beni il cedente conosce già l'identità del soggetto acquirente;
- lettera b): il soggetto che spedisce o trasporta i beni non ha sede o stabile organizzazione nello Stato membro;
- lettera c): sin dal momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto il soggetto destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA;
- lettera d): l'identità ed il numero di identificazione attribuito ai fini IVA del soggetto destinatario devono essere trascritti nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis* ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, del DL n. 331 del 1993, da parte del soggetto che spedisce o trasporta i beni.

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che, se sono soddisfatte le predette condizioni, la cessione intracomunitaria si considera effettuata solo se essa avvenga entro 12 mesi dal momento dell'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro di destinazione.

Il comma 3 del nuovo articolo dispone, analogamente al corrispondente comma previsto dal precedente articolo 38-*bis* in materia di acquisti intracomunitari, che il soggetto IVA che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro stato membro effettua una cessione intracomunitaria<sup>27</sup> (ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del DL n. 331 del 1993):

---

soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria; f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell'acquirente; g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo; h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni. Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni: a) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di *call-off stock*; b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati; c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito; d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell'acquisto intracomunitario di beni; e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti; f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

<sup>25</sup> Al fine di recepire il contenuto dei nuovi commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 138 della direttiva IVA, secondo i quali si configura la cessione intracomunitaria non imponibile solo in presenza di comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione IVA e la compilazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 50, comma 6 del DL 331 del 1993.

<sup>27</sup> E pertanto decada il regime di "*call off stock*".

- lettera a) se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni questi non siano ceduti al soggetto destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito (ai sensi del successivo comma 5), a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del citato periodo si considera realizzata la cessione da parte del soggetto passivo di cui al comma 1.
- Lettera b): se, entro i 12 mesi, viene meno una delle condizioni di cui al precedente comma 1.
- Lettera c): se entro i 12 mesi dall'arrivo nello Stato, i beni sono ceduti ad un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito.
- Lettera d): se, entro i 12 mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato, diverso da quello di iniziale destinazione.
- Lettera e): in caso di effettiva distruzione, furto o perdita dei beni, entro i 12 mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato.

Per il comma 4 non si realizza cessione intracomunitaria qualora i beni, entro 12 mesi dall'arrivo nello stato membro, non vengano ceduti ma siano rispediti nello stato originario purché il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annoti il passaggio nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis* del DL 331 del 1993.

Ai sensi del comma 5 si prevede che se entro i 12 mesi dall'arrivo dei beni il soggetto destinatario è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi quanto disposto in tema di *call-off stock*, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste per tale regime ed il soggetto che ha spedito o trasportato i beni, indichi la sostituzione nel registro di cui al citato articolo 50, comma 5-*bis*.

Il medesimo comma introduce anche **l'articolo 41-ter** in materia di "cessioni a catena"; la relazione illustrativa, evidenzia che la disposizione – volta ad evitare che l'applicazione di criteri diversi tra gli Stati membri possa determinare una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni – individua quale cessione, tra quelle della catena, deve considerarsi cessione intracomunitaria non imponibile, offrendo così certezza agli operatori. Nello specifico il comma 1 del nuovo articolo chiarisce che si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto tra due Stati membri direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente, e si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo che trasporta o spedisce i beni direttamente o per il tramite di un terzo che agisce per suo conto<sup>28</sup>. Il comma 2 disciplina il caso in cui, nelle cessioni a catena, il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato italiano e sono effettuati da un operatore intermedio; in tal caso si considera cessione intracomunitaria non imponibile la sola cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio (quindi nei confronti del primo soggetto che effettua il trasporto o la spedizione). Tuttavia è previsto che qualora l'operatore intermedio comunichi al proprio cedente il numero di identificazione attribuito a fini IVA, verrà considerata cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Infine si specifica che non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria<sup>29</sup>. Ai sensi del comma 3, qualora i beni siano destinati all'Italia, si configura la fattispecie dell'acquisto intracomunitario solo in capo all'operatore intermedio. Tuttavia, qualora quest'ultimo comunichi al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato dove inizia il trasporto o la spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Conseguentemente si considerano effettuate nel territorio italiano sia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario sia tutte le cessioni successive. Il comma 4 esclude, dall'ambito di applicazione del nuovo articolo in esame, le

---

<sup>28</sup> La relazione illustrativa evidenzia che secondo tale definizione non può assumere la qualifica di operatore intermedio sia il primo cedente sia l'ultimo acquirente della catena.

<sup>29</sup> La relazione illustrativa chiarisce che le cessioni precedenti a quella intracomunitaria si configurano come cessioni interne effettuate in Italia, Stato di partenza dei beni, mentre non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive, le quali saranno territorialmente rilevanti nello Stato di arrivo dei beni.



vendite a distanza effettuate tramite piattaforme elettroniche che hanno acquistato e rivenduto i beni in argomento.

Il **comma 1, lettera d)**, modifica in più parti l'articolo 50 del DL 331 del 1993 in ambito di obblighi connessi agli scambi intracomunitari; in particolare:

- abroga il comma 1 in quanto il suo contenuto è trasfuso nel contenuto del nuovo comma 2-ter dell'articolo 41 su citato<sup>30</sup>;
- modifica il comma 2 a fini di coordinamento con il suddetto nuovo comma 2-ter dell'articolo 41;
- inserisce il nuovo comma 5-bis il quale dispone che le cessioni e gli acquisti effettuati in regime di *call-off stock*<sup>31</sup>, devono essere annotati dal destinatario e dal cedente in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del DPR 633 del 1972;
- aggiunge un periodo al comma 6, mediante il quale si prevede l'obbligo di inserire, separatamente, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, le cessioni e gli acquisti effettuati in regime di *call-off stock*<sup>32</sup>.

**La RT** evidenzia che l'articolo recepisce nell'ordinamento interno le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/1910, alla direttiva 2006/112/CE, "*per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri*", integrando e modificando il DL n. 331 del 1993, ed è finalizzato a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE. Specifica che gli articoli 38-bis e 41-bis, introdotti nel suddetto DL, intervengono in materia di operazioni in regime di *call-off stock*, previsto dall'articolo 17-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1910, prevedendo criteri di semplificazioni che trovano già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*. Il successivo articolo 41-ter individua, nell'ambito delle cessioni a catena, i criteri di individuazione della cessione intracomunitaria non imponibile, stabilendo a quale cessione imputare il trasporto. In particolare, il comma 1 prevede che nel caso di due e più cessioni successive a titolo oneroso dello stesso bene, oggetto di un unico trasporto intracomunitario, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della "catena", il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il successivo comma 2 prevede che, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA dello Stato Membro di partenza dei beni, il trasporto è imputato soltanto alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio.

Evidenzia che le disposizioni in esame apportano, altresì, modifiche all'articolo 50 del DL n. 331 del 1993, convertito dalla L. n. 427 del 1993, che disciplina gli obblighi

---

<sup>30</sup> La relazione illustrativa evidenzia che la "*comunicazione da parte del cessionario del numero identificativo IVA attribuitogli da un altro Stato Membro e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie da parte del cedente sono requisiti sostanziali e non formali della cessione intracomunitaria non imponibile*".

<sup>31</sup> Ai sensi dei nuovi articoli 38-bis e 41-bis su commentati.

<sup>32</sup> Pertanto si dispone di iscrivere in detto registro, il numero di identificazione IVA dell'acquirente dei beni in regime di *call-off stock*, nonché le eventuali modifiche del contratto.

connessi agli scambi intracomunitari, prevedendo che il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato Membro diverso da quello in cui ha inizio il loro trasporto, costituisce un requisito sostanziale (anziché formale) per configurare una cessione intracomunitaria non imponibile.

Sotto il profilo strettamente finanziario, rappresenta che, trattandosi di misure volte al miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B), anche mediante l'introduzione di criteri di semplificazione tra l'altro già in parte attuati in via di prassi, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.

**Al riguardo** si rappresenta che l'articolo in esame recepisce una direttiva comunitaria concernente l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme in materia di applicazione IVA intracomunitaria, al fine di superare alcuni rilievi sollevati in sede di procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE.

In proposito, sarebbe opportuno un approfondimento al fine di verificare se le nuove disposizioni in materia di *call-off stock* e di c.d. "cessioni a catena" possano dar luogo ad incrementi di oneri operativi-gestionali, in termini di utilizzo di maggiori risorse umane e/o maggiori strumenti o applicativi di natura informatica, per le amministrazioni finanziarie chiamate ad operare nell'ambito delle norme in argomento, in particolare attraverso l'attività di controllo e contrasto delle frodi in materia di IVA.

Nello stesso senso andrebbero chiariti gli eventuali riflessi delle novelle sui contenziosi in atto e le eventuali conseguenze onerose.

### **Articolo 19**

#### ***(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 608/2013)***

L'articolo prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

In particolare, si prevede l'introduzione della disposizione di cui al comma *7-bis* con l'intento di colmare una lacuna del sistema sanzionatorio italiano, con la previsione di una sanzione specifica per il caso di acquisto di piccole quantità di merce contraffatta da Paesi extra-UE. In particolare, l'applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 7.000 euro ed è circoscritta alle spedizioni dirette al consumatore finale, a condizione che l'acquisto non superi i 20 pezzi o i 5 Kg, e non vi siano elementi per sospettare l'esistenza di un traffico commerciale.

Il comma *7-ter* prevede che qualora l'acquirente finale non vi provveda, la responsabilità per i suddetti oneri di custodia e distruzione delle merci si estende al vettore, in virtù della funzione di rappresentanza dell'acquirente da lui esercitata nello svolgimento degli adempimenti doganali, secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione.

Il comma 7-*quater* stabilisce che la sanzione amministrativa di cui al comma 7-*bis* è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**La RT** conferma che il dispositivo rubricato "*Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 60812013*", prevede l'applicazione, a carico dell'acquirente finale che introduca nel territorio dello Stato beni che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto di autore, di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 7.000, da graduarsi secondo i criteri indicati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In via preliminare si evidenzia che la disposizione in esame non determina nuovi costi a carico dell'erario; essa impatta sulla legislazione vigente, introducendo tre nuovi commi dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

Precisa che per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta così confiscata, gli stessi sono posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato. La stima dell'ammontare dei costi di smaltimento che, in base alla proposta normativa, andranno posti a carico dell'acquirente finale o del vettore, è pari ad € 4.000.

Infine, la RT specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto del valore medio stimato di € 2, che rappresenta la tariffa media di distruzione di rifiuti non speciali per spedizione applicata dagli operatori del settore. Logicamente i costi di smaltimento sopra citati sono parametrati a materiali "ordinari"; gli stessi valori sono da incrementarsi nel caso le merci oggetto di piccole spedizioni debbano classificarsi a rifiuti speciali, per i quali i predetti valori di smaltimento debbono essere necessariamente aumentati tenendo conto della tipologia del materiale.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che le attività di verifica, controllo ed irrogazione di sanzioni possano essere adeguatamente svolte dalle Amministrazioni interessate (essenzialmente, Agenzia delle Dogane e Corpo della Guardia di Finanza) potendo le stesse avvalersi delle dotazioni organiche e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

## Articolo 20

### ***(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)***

L'articolo reca svariate modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, le modifiche sono essenzialmente volte ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica

In particolare il comma 1, lettera a), dà attuazione all'articolo 36 paragrafo 1, comma 3, della direttiva 2014/17/UE secondo cui "al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e [...] lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale "punto di contatto". Di conseguenza, viene inserito nell'articolo 7 (*Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità*) del T.U.B. il comma 10-bis, che designa la Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo 1-bis del titolo VI.

Alla lettera b), si inserisce nel T.U.B. il nuovo articolo 128-novies.1 allo scopo di garantire la libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito (articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2014/17/UE). In particolare, viene previsto che l'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine sia valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. All'intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o nel momento in cui vi stabilisca una succursale, viene comunque previsto un obbligo di informativa nei confronti delle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, i quali dovranno, a loro volta, adempiere specifici obblighi di notifica nei riguardi delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Inoltre, in settori nei quali non vi è piena armonizzazione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel diritto dell'Unione, è prevista l'attivazione di attività di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, secondo specifiche condizioni individuate dall'articolo 128-novies.1, rispettivamente al primo e al secondo comma per gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi abilitati in Italia e per gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il primo comma dispone che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del TUB) in un altro Stato membro, anche senza stabilirvi succursali, ma dandone previa comunicazione all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), disciplinato dall'articolo 128-undecies del TUB. Per quanto riguarda gli agenti e mediatori abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB (preparazione, presentazione o proposta di contratti di credito; conclusione degli stessi per conto del finanziatore) prevede che essi possano svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne abbia dato comunicazione all'OAM. I soggetti

autorizzati in altro Stato membro per i quali viene fornita tale comunicazione sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'OAM;

Alla lettera c) si modifica l'articolo 128-*decies* (*Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo*), inserendovi il comma 4-*ter*. In attuazione dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE, la norma stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro di origine, in relazione ai soggetti da questa autorizzati e operanti in Italia, può, dopo aver informato l'OAM, effettuare ispezioni presso le relative succursali stabilite nel territorio della Repubblica;

Alla lettera d) all'articolo 128-*undecies* (*Organismo*), aggiungendo il comma 4-*bis* al fine di disciplinare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra l'Organismo e le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea;

Alla lettera e) all'articolo 128-*duodecies* (*Disposizioni procedurali*), si inseriscono i commi 1-*quater*, in attuazione all'articolo 32, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2014/17/UE, che individua l'OAM quale autorità competente a notificare all'autorità competente dell'altro Stato membro, dopo aver ricevuto dall'intermediario la relativa comunicazione, l'intenzione dell'agente o del mediatore abilitato di esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale. Il comma 1-*quinqies* attua l'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva, il quale, con riferimento all'avvio delle attività delle succursali dell'intermediario del credito, prevede un'apposita vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, inoltre, in relazione ai settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, dispone l'indicazione delle le condizioni alle quali tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, viene previsto un obbligo di informazione da parte dell'OAM, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione dell'intenzione dell'intermediario di avviare l'attività, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia. Il comma 1-*sexies*, alle lettere a)-f), disciplina l'attività di verifica da parte dell'OAM rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali, attribuendo di conseguenza al medesimo Organismo specifici poteri. Il comma 1-*septies* prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo eserciti i poteri previsti dal comma 1-*sexies*.

Alla lettera f) si aggiorna l'articolo 128-*terdecies* (*Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo*), inserendo il nuovo comma 4-*bis*, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva, relativo al caso in cui esistano più autorità di vigilanza su agenti e mediatori nel medesimo Stato membro. Al riguardo, il comma 4-*bis* prevede un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'OAM, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'OAM l'esercizio dei poteri ad esso conferiti per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia».

Il comma 2 dispone che l'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, (inserito dalla lettera e) del comma 1) si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti e disciplinati i suddetti poteri.

Il comma 3 lettere a)-c) modifica il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*):

In particolare alla lettera a) all'articolo 20 (*Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo*), si modifica il comma 1-*bis* dell'articolo, per includere i soggetti autorizzati in un altro Stato membro, operanti in Italia in regime di "passaporto europeo", fra quelli in relazione ai quali l'OAM determina e riscuote i contributi;

Alla lettera b) all'articolo 22 (*Gestione degli elenchi*), si integra il testo aggiungendo il comma 4-*bis*, che traspone l'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE, ai sensi del quale "qualora l'abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato

membro d'origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati". Di conseguenza, viene previsto che l'OAM esegua la comunicazione relativa al ritiro dell'abilitazione alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione;

Alla lettera c), si modifica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 141/2010 relativo all'elenco degli agenti in attività finanziaria e in particolare: il punto 1) aggiunge, fra le informazioni che le persone fisiche devono indicare nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria in cui sono iscritte, anche gli Stati membri dell'Unione europea in cui possono svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal Capo I-bis del titolo VI del TUB (nuovo numero 7-bis). Il punto 2) modifica il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativo alle indicazioni contenute nell'elenco dei mediatori creditizi. Anche con riferimento ai mediatori, viene aggiunta (nuova lettera f-ter) l'informazione concernente gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito. Infine, il punto 3) aggiunge all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141 del 2010 il comma 6-bis, che si riferisce agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere la loro attività anche in Italia senza l'obbligo (ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. In tali elenchi è previsto che siano indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, incluse la denominazione del soggetto, l'indirizzo della sede amministrativa, l'eventuale succursale con sede in Italia e l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.

**La RT** riferisce che il dispositivo rubricato "*Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*", reca norme di natura ordinamentale.

Certifica che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto suddetto.

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera a) modifica l'articolo 7 del citato decreto, aggiungendo il comma 10-bis. Quest'ultima norma dispone che la Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.

Trattandosi di una prescrizione volta, unicamente, ad individuare la Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) aggiunge l'articolo 128-novies 1 dopo l'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'art. 128-novies 1, nel primo e nel secondo comma, detta una specifica disciplina relativa, rispettivamente, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in Italia e agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in

un altro Stato membro dell'Unione europea. Al comma 1 dispone che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo 1-*bis* del titolo VI) anche senza stabilirvi succursali ma previa comunicazione all'Organismo, di cui all'articolo 128- *undecies*, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e per il quale la norma prevede degli specifici adempimenti.

Al comma 2, con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), prevede che essi possano svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne abbia dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. Tali soggetti sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

Trattandosi di una prescrizione mediante la quale si prevede che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi abilitati possano operare sulla base delle abilitazioni rilasciate nel proprio paese d'origine e nel rispetto di specifici adempimenti di carattere informativo, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) modifica l'art. 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*ter*. Quest'ultimo comma stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro di origine (in relazione ai soggetti di cui all'articolo 128-*navies* 1, comma 2, e dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*) può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

La norma, limitandosi ad attribuire all'autorità competente dello Stato membro di origine un potere di ispezione, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) modifica l'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*. Nella norma si disciplina la collaborazione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti attraverso anche lo scambio di informazioni, peIltanto non essa comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e) modifica l'art. 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo i commi 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

Il comma 1-*quater* individua nell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* l'autorità competente che, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 128-*navies* 1, comma 1, ha il compito di comunicare l'intenzione dell'agente o del mediatore di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I -*bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Il comma 1-*quinquies* prevede a carico dell'Organismo un obbligo di informazione, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*. I, comma 2, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia.

Il comma 1-*sexies* disciplina una attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri a favore dell'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali.

È prevista, altresì, nel comma 1-*septies* l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia, al fine di regolare le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad introdurre adempimenti di carattere informativo, attività di verifica e, inoltre, si limita a prescrivere l'adozione di uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia.

La lettera f) modifica l'art. 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*.

Il comma 4-*bis* viene introdotto in linea con quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 6, della Direttiva, il quale contempla l'ipotesi in cui sul territorio esistano più autorità competenti e prevede che gli Stati membri definiscano le rispettive competenze ed anche una attività di reciproca collaborazione.

Per questo motivo il comma 4-*bis* disciplina un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

Essendo prevista, esclusivamente, un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo la norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che l'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, (che disciplina l'attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri in capo all'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali) si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e finanza previsto al comma 1-*septies* del medesimo articolo con cui sono definiti e disciplinati i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, regolando solo l'entrata in vigore dell'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*

Il comma 3 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto



legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

La lettera a) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo dopo le parole "n. 385," le seguenti parole: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».

La norma, pertanto, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo il comma 4-*bis* che individua nell'Organismo l'autorità competente ad eseguire la comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri, in caso di cancellazione dagli elenchi dei soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies* l, comma I, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal Capo I-*bis* del titolo VI del medesimo decreto in altri Stati membri dell'Unione europea.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce adempimenti di carattere informativo.

La lettera c) apporta all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 le modifiche di seguito indicate.

Nel punto 1), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone fisiche è aggiunto il numero 7-*bis*), recante il riferimento agli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, Il. 385.

Nel successivo punto 2), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone giuridiche è aggiunto il numero 7-*bis*), il quale indica gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera d) modifica il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010, relativo alle indicazioni contenute nell'elenco dei mediatori creditizi: con essa è aggiunta la lett. f-*ter*), che si riferisce all'informazione concernente gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera e) aggiunge all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010, il comma 6-*bis*, che si riferisce agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere la loro attività anche in Italia senza l'obbligo (ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. In tali elenchi è previsto che siano indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello

Stato membro di origine, incluse la denominazione del soggetto, l'indirizzo della sede amministrativa, la succursale con sede in Italia e l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prescrive solo l'integrazione di informazioni relativi agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma introduce modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) e che la RT assicura che le disposizioni rivestono natura ordinamentale, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sul punto, va infatti considerato che la Banca d'Italia e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), non rientrano nel perimetro delle PA a fini di contabilità nazionale.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

##### Articolo 21

*(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)*

L'articolo è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

In particolare, il comma 1 aggiunge un comma all'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, necessario per il coordinamento con le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. In base a tale modifica, l'obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 (Imprese controllate) del decreto legislativo n. 127 del 1991, ed in presenza dei presupposti ivi previsti – obbligo attualmente vigente qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata – si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 2, alle lettere a)-e), apporta una serie di modificazioni al Codice Civile. In particolare:

- alla lettera a), all'articolo 2423-*ter* (*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*), viene integrato il sesto comma, specificando che, nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione;

- alla lettera b) viene di conseguenza integrato l'articolo 2435-bis (*Disciplina del bilancio in forma abbreviata*), quinto comma, al fine di precisare che la nota integrativa fornisce altresì le informazioni richieste anche dal sesto comma dell'articolo 2423-ter, di cui sopra;
- alla lettera c) all'articolo 2435-ter (*Bilancio delle micro imprese*), dopo il quarto comma, è aggiunto un ulteriore comma che esclude gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dall'applicazione delle disposizioni previste: 1) dal medesimo articolo 2435-ter, riguardante il bilancio delle micro-imprese; 2) dal settimo comma dell'art. 2435-bis (*Bilancio in forma abbreviata*), secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale; 3) dal secondo comma dell'art. 2435-bis con riferimento alla facoltà di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo);
- alla lettera d), all'articolo 2361 (*Partecipazioni*), secondo comma, si specifica che l'informazione circa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata riportata dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio deve essere corredata dell'indicazione della denominazione, della sede legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

Il comma 3 apporta delle modificazioni al decreto legislativo n. 127 del 1991 (recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati). In particolare:

- alla lettera a) all'articolo 26, relativo alle imprese controllate, dopo il comma 3, sono aggiunti due ulteriori commi necessari a recepire l'articolo 22, comma 5, della direttiva. Il comma 3-bis dispone che, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese. Il comma 3-ter stabilisce inoltre che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite;
- alla lettera b) all'articolo 27, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si apportano le seguenti modifiche, in linea con quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, della direttiva: 1) al comma 1 si specifica che i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati ai fini dell'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono da considerarsi su base consolidata; 2) dopo il comma 1, è inserito un ulteriore comma 1-bis ai sensi del quale la verifica del superamento dei limiti numerici in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati indicati al comma precedente può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) (*Attivi degli stati patrimoniali*) e b) (*totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni*) sono maggiorati del venti per cento. Tale modifica è necessaria al fine di recepire l'articolo 3, comma 8, della direttiva; 3) di conseguenza, il comma 2 viene modificato per far riferimento al primo comma anziché al "comma precedente";
- alla lettera c), all'articolo 39, relativo agli elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni, dopo il comma 1, è inserito un ulteriore comma 1-bis in base al quale l'elenco previsto dall'articolo 38, relativo al contenuto della nota integrativa, comma 2, lettera d), relativa all'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita

risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile. Tale previsione dà attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera d), numero iii) della direttiva.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** riferisce che l'articolo rubricato "Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE", è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e introduce disposizioni che hanno natura meramente procedurale o ordinamentale.

L'articolo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva, quanto al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 27 del D. Lgs. n. 127 del 1991, che andrebbero approfonditi gli eventuali riflessi tributari nel caso di opzione per il calcolo in via forfetaria con incremento del 20%; nello specifico andrebbe chiarito se possano derivarne variazioni negative di gettito per l'Erario in considerazione del fatto che è verosimile ipotizzare che il regime forfetario verrà adottato solo qualora più conveniente, rispetto alla vigente normativa, per le parti (aziende consolidanti e consolidate)<sup>33</sup>.

## Articolo 22

***(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)***

L'articolo, alle lettere a) e b), modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cd. Legge "Draghi" ovvero decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della Finanza), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

In particolare, la lettera a) modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introduce due nuovi commi all'articolo 154-*ter* (1.1. e 1.2). Il nuovo comma 1.1 stabilisce che gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni contenute nel

---

<sup>33</sup> Si consideri che a parità di condizioni non effettuare le compensazioni per consolidamento implica, ad esempio, per i ricavi e le vendite delle aziende un valore più elevato (per effetto del doppio conteggio della medesima operazione; per contro, in caso di consolidamento, la posta viene opportunamente compensata tra le aziende interessate: consolidata e consolidante o tra consolidate).

richiamato Regolamento delegato (UE) 2019/815 alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine sono tenuti a pubblicare. Pertanto, gli amministratori dell'emittente sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, con particolare riferimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, alle attività di taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS). Il nuovo comma 1.2. introduce l'obbligo dei revisori degli emittenti di esprimersi sulla conformità dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria al Regolamento. In particolare la norma prevede che il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento delegato, sulla base di un principio di revisione elaborato, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob (articolo 11, 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

La lettera b), modifica il comma 6 dell'articolo 154-ter, disponendo che la Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento le eventuali disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal nuovo comma 1.1.

**La RT** evidenzia che l'articolo rubricato "*Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/815 (ESEF "Regulation")*" è volto a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione.

La disposizione novella l'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF*), introducendo i commi 1.1. e 1.2. e, al comma 6, la lettera a-bis). Le modifiche apportate hanno natura meramente procedurale o ordinamentale.

Certifica che la disposizione, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 23**

#### ***(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019(2130))***

L'articolo alle lettere a)-e) propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al D.Lgs. 58/1998. In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie

di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

In particolare, la lettera a), si riscrive l'art. 182 (*Ambiti di applicazione*) del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), modificando l'ambito della disciplina sanzionatoria penale per fatti relativi ad abusi di mercato includendo nell'ambito di applicazione gli strumenti finanziari negoziati (o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione) in altre sedi (sistemi multilaterali di negoziazione "MTF" e sistemi organizzati di negoziazione "OTF") e gli strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede (OTC).

La lettera b) integra l'art. 183 (*Esenzioni*), comma 1, TUF, concernente i casi in cui tale disciplina non viene applicata. Il citato articolo 183 (al comma 1, lettera b)) esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sugli abusi di mercato le negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014. Secondo la Commissione, tale disposizione è contraria alla disciplina europea in quanto non menziona le negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate a fini di stabilizzazione. La novella in esame, quindi estende l'esenzione alle suddette operazioni, ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione con la procedura di infrazione n. 2019/2130, inserendo la nuova lettera *b-bis* all'art. 183, comma 1 (la quale riproduce il dettato dell'art. 1, par. 3, lettera b) della direttiva MAD II).

La lettera c) riscrive l'art. 184 (*Abuso di informazioni privilegiate*) del TUF. Viene preliminarmente riscritta la rubrica dell'articolo che, nella nuova formulazione, reca il riferimento all'abuso di informazioni privilegiate (come nella rubrica vigente), nonché raccomandazione o induzione di altri alla commissione di tale reato. La novella in esame propone, quindi, modifiche all'art. 184 del TUF introducendo il riferimento all'insider secondario, anche con riferimento alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate. A tal fine è introdotta una nuova disposizione (recata dal comma 3 del testo modificato) la quale punisce l'*insider* secondario, consapevole del carattere privilegiato delle informazioni, con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila.

La lettera d) reca l'abrogazione del comma *2-bis* dell'art. 185 (*Manipolazione del mercato*) TUF per quanto riguarda la relativa disciplina sanzionatoria.

La lettera e) modifica il comma 1 dell'art. 187 (*Confisca*) del TUF. La nuova formulazione prevede che si proceda alla confisca del profitto realizzato, laddove la formulazione vigente prevede la confisca anche del "prodotto" (da intendersi, secondo consolidata giurisprudenza, quale insieme delle cose materiali che derivano dalla commissione dell'illecito) e dei mezzi utilizzati per ottenerlo.

**La RT** certifica che l'articolo rubricato "*Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130*", è diretto a rivedere la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*, apportando modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

L'intento della disposizione in esame è quello di recepire la direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, al fine di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130 avviata nei confronti dello Stato italiano proprio per la mancanza di recepimento della predetta direttiva.

Sulla lettera a) afferma che l'intervento è di tipo procedurale e precettivo e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Sulla lettera b), afferma che si tratta di un intervento di tipo normativo dettato dall'esigenza di rendere compatibile la nuova formulazione dell'articolo 183 TUF in materia di esenzioni, con le disposizioni normative dettate sia dalla direttiva europea

sia dal regolamento europeo già citato. Pertanto, si ritiene che tale integrazione non sia suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

Sulla lettera c), afferma che ha natura ordinamentale e di riferimento testuale per cui non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Sulla lettera d), ribadisce la neutralità della disposizione, in quanto è di natura ordinamentale e teso ad allineare la normativa interna con quella europea di riferimento.

Sulla lettera e), infine, viene modificata la disciplina della confisca obbligatoria di cui all'articolo 187 TUF. Si prevede che, nel caso di condanna di cui agli articoli 184 e 185 del predetto testo unico, la confisca, attualmente disposta sul prodotto o sul profitto conseguito dal reato e sui beni utilizzati per commetterlo, sia circoscritta al solo profitto o meglio ai soli beni che costituiscono il profitto.

La sproporzione della misura ablatoria in esame, affrontata già in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'articolo 187-*sexies* a seguito di recenti interventi normativi (decreto legislativo n. 107/2018 e sentenza Corte Costituzionale n. 112/2019), ha portato alla modifica del suddetto articolo sopprimendo, dapprima, il solo riferimento ai beni utilizzati per commettere l'illecito e, poi, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della confisca relativa al prodotto da parte della Corte costituzionale, limitando la confisca amministrativa al solo profitto.

Al fine di sanare l'asimmetria fra la confisca penale disciplinata dall'articolo 187 TUF e la confisca amministrativa di cui all'articolo 187-*sexies*, come sopra riformulata, e garantire la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali ed europei, si è, pertanto, provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 187 TUF, stabilendo che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto nei casi di condanna dei reati previsti dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capo II, del TUF.

Si segnala che l'espletamento dell'insieme delle attività derivanti dall'attuazione della disposizione in esame potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento alle risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla Missione 6 – Programma 1.2 "Giustizia civile e penale" – Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento annuo pari a 507.705.923 euro per l'anno 2020 e 509.655.923 euro per l'anno 2021.

Assicura che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016- 2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ**

**Articolo 24**

*(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)*

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 193 del 2006 (codice comunitario dei medicinali veterinari), estendendo la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di farmaci veterinari.

Prevede in particolare che il Ministero:

- emani disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
- indica periodicamente la conferenza di servizi, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute;
- disponga con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. I provvedimenti sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 61.974 euro.

**La RT** afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, secondo la RT, per ogni segnalazione di vendita online di prodotti non conformi alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 193 del 2006, verrà avviata dall'ufficio competente un'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della segnalazione. In detta attività istruttoria sarà coinvolto il personale già in servizio presso l'ufficio competente, quantificato in una unità, con qualifica di assistente amministrativo e due unità di personale dirigente sanitario con profilo veterinario e chimico. Il capitolo di bilancio interessato è il 5001 che ha una consistenza di circa 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La RT non quantifica gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione. La RT afferma inoltre che non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le



dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – come peraltro asserito dalla RT – che il Ministero della salute e le altre amministrazioni interessate possano svolgere le attività previste dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito alle spese di funzionamento, non si formulano osservazioni e si prende atto degli elementi forniti dalla RT, in base alla quale le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle spese di funzionamento in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro.

### **Articolo 25**

***(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge n. 145 del 2018. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)***

Il comma 1, sostituendo l'articolo 1, comma 536, della legge n. 145 del 2018, stabilisce che le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

### **Articolo 26**

***(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)***

Il comma 1, in attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, modificando il decreto legislativo n. 204 del 2015 (Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 20), estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di prodotti cosmetici.

In particolare, la lettera a) prevede che il Ministero:

- emani disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
- indica periodicamente la conferenza di servizi, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute;
- disponga con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. I provvedimenti sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro.

La lettera b) individua nell'Istituto superiore di sanità l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione, qualora dall'analisi di campioni di cosmetici (in qualsiasi modalità siano venduti) risulti un illecito amministrativo, ed indica l'organo deputato a ricevere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

**La RT** afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le relative spese graveranno sul capitolo n. 3008 dello stato di previsione del Ministero della salute. Quanto alle analisi di revisione, la RT evidenzia la possibilità per l'Istituto superiore di sanità di effettuarle con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo attività già prevista ai sensi dall'articolo 11 della legge n. 713 del 1986. La norma è utile a colmare un vuoto normativo che si è creato in ordine ad un'attività che l'Istituto superiore di sanità già svolgeva. La RT non quantifica gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione. La RT afferma inoltre che non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**Al riguardo**, mentre per quanto riguarda la lettera a) si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 24, il cui contenuto è sostanzialmente identico, si ricorda che il comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 713 del 1986, che in effetti ricalca la disposizione recata dalla presente lettera b) in relazione all'ISS, risulta abrogato dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 2015, che ha comunque disposto una proroga della sua applicazione, operativa fino al 22 dicembre 2018, in virtù dell'articolo 11, comma 4, del D.M. 27 settembre 2018. Pertanto, come peraltro ammesso dalla stessa RT, lo svolgimento dell'attività demandata all'Istituto Superiore di Sanità dalla lettera b) sarebbe cessato alla fine del 2018.

Ciò detto, si prende atto della sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'Istituto del ripristino di tali attività, atteso che appare plausibile che la cessazione dei compiti in esame non si sia risolta in risparmi di spesa ma in maggiori controlli in altri ambiti, senza che si sia proceduto ad una riduzione, per quanto limitata, delle strutture, del personale o del materiale dedicati alle attività di analisi. Inoltre, in ogni caso, l'ampliamento dell'attività di analisi per effetto della lettera b) sembra comunque molto contenuto, essendo limitato alle ipotesi di revisione di analisi già effettuate e per le quali siano risultati illeciti amministrativi.

## **Articolo 27**

### ***(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)***

Il comma 1, modificando la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite on line di biocidi.

In particolare prevede che il Ministero:

- emani disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
- indica periodicamente la conferenza di servizi, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute;
- disponga con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

I provvedimenti sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro.

**La RT** afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT non quantifica gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione, ed afferma inoltre che non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che in effetti il Ministero della salute e le altre amministrazioni interessate possano svolgere le attività previste dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito alle spese di funzionamento, non si formulano osservazioni e si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, in base ai quali le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle spese di funzionamento in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro.

## **Articolo 28**

### ***(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2014, differisce dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse), alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco) e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".

**La RT** non analizza l'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

## **Articolo 29**

### ***(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)***

La norma nell'aggiungere il comma 7-bis all'articolo 1 della legge n.249 del 1997, designa l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quale autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

**La RT** afferma che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni svolge già la funzione di autorità competente ex articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, con riferimento alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). I servizi di contenuti on line afferiscono sia alla disciplina dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005, c.d. "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi"), sia, sotto lo specifico aspetto dell'accesso condizionato alla disciplina dei servizi di comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003, c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche") sul rispetto delle quali, come noto, l'AGCOM è stata individuata come Autorità nazionale competente nei relativi settori (ANR).

La RT, in considerazione del fatto che l'AGCOM esercita già specifiche funzioni sia nel settore dei contenuti audiovisivi on line (rientranti nell'alveo dei servizi media) che in quello delle comunicazioni elettroniche, anche per ciò che concerne specificamente la tutela degli utenti/abbonati, ritiene che la stessa rappresenti l'organismo nazionale più adeguato a garantire la corretta applicazione del Regolamento relativo alla portabilità di servizi di contenuti online.

Per la RT l'AGCOM appare, quindi, quale il soggetto che potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.

**Al riguardo**, pur alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, si osserva che l'AGCOM è chiamata a gestire una ulteriore attività che solo in parte già esercita e presumibilmente comporterà un aumento del carico amministrativo dell'Agenzia che la RT ritiene di misura non significativa, senza però fornire dati come ad esempio un'ipotesi sul numero di nuovi procedimenti annui conseguenti. Andrebbe dunque assicurato che gli eventuali oneri discendenti dalle nuove funzioni possano essere integralmente compensati dal contributo a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo, stabilito dall'articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005, del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

### **Articolo 30**

***(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 31**

***(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

In particolare, viene abrogato l'articolo 37 del citato decreto legislativo in materia di uso di crediti previsto nell'ambito del sistema di compensazione delle emissioni. L'articolo abrogato disciplina l'uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici e prevede che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di

restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUS<sup>34</sup>.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, considerato che la RT riferita all'articolo 37 del decreto legislativo n. 47 del 2020 affermava che la disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 32**

***(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)***

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) nei termini seguenti:

- 1) aggiornando un riferimento normativo all'articolo 27 (comma 1, lettera a) e all'articolo 66 (comma 1, lettera c);
- 2) intervenendo sull'articolo 37-*bis*, commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) viene designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con i relativi poteri di accertamento e di sanzione delle violazioni (comma 1, lettera b));
- 3) modificando l'articolo 144-*bis*, in tema di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, l'AGCM, in luogo del Ministero dello sviluppo economico (previsto a legislazione vigente) viene indicata quale autorità competente nelle seguenti materie: garanzia nella vendita dei beni di consumo; credito al consumo; commercio elettronico; contratti di multiproprietà; contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine; contratti di rivendita e di scambio (comma 1, lettera d)).

Il comma 2 designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (già competente, a legislazione vigente, per l'applicazione di sanzioni amministrative in tema di ordinamento e mercato del turismo, multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e di scambio) quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, con poteri di accertamento e di sanzione delle violazioni per cui si applica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005.

Il comma 3, come le altre disposizioni contenute nei commi 1 e 2, aggiorna i riferimenti alla pertinente normativa UE, risultando privo di rilievo sostanziale.

**La RT** ricorda che la norma ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, entrato in vigore il 17 gennaio 2020. Le autorità competenti costituiscono una rete a livello

---

<sup>34</sup> I CERs e gli ERUS sono due tipologie di crediti internazionali di emissione che le parti possono scambiare per compensare le emissioni

europeo e sono responsabili dell'attività di *enforcement*, cioè dell'applicazione delle norme dell'Unione europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, numero 6) del regolamento (UE) 2017/2394. La sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento interessa, quindi, la protezione dei consumatori contro le diverse tipologie di infrazioni, puntualmente definite dall'articolo 3, primo paragrafo, ai numeri 2), 3) e 4) come “infrazione infra-UE”, “infrazione diffusa”, “infrazione diffusa avente una dimensione unionale”. Il citato regolamento – finalizzato ad una maggiore e più incisiva cooperazione della rete delle autorità competenti europee, volta a contrastare le diverse e nuove tipologie di infrazioni individuate – ha introdotto il rafforzamento dei poteri di indagine e di esecuzione, oltre al potere sanzionatorio, per cui ciascuna autorità competente deve disporre dei “poteri minimi” ai sensi del relativo articolo 9, esercitandoli conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento. Tale dotazione dei “poteri minimi” consente, quindi, alle autorità competenti nazionali di svolgere l'esercizio delle proprie funzioni, attraverso un'adeguata omogeneità di comportamento, a livello nazionale ed europeo. La RT conclude affermando che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, si osserva che le norme in esame attribuiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di compiti e funzioni aggiuntivi relativi alla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Sul punto, anche se appare plausibile ipotizzare maggiori oneri a carico di tale ente, peraltro, almeno parzialmente, con contestuale alleggerimento dei compiti di altre PP.AA., si osserva che essi sarebbero comunque coperti attraverso il consueto meccanismo di finanziamento dell'AGCM, che è demandato a contributi posti a carico dei soggetti regolati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 287 del 1990. Tuttavia, trattandosi di contribuzione obbligatoria, si segnala che un eventuale aumento della stessa si risolverebbe in maggiori costi deducibili dal reddito d'impresa, con conseguenti riflessi negativi in termini di gettito fiscale, sia pur estremamente contenuti.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

#### Articolo 33

***(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)***

La norma novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, includendo nel limite del 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto e specificando invece che sono esclusi dal suddetto limite del 7% i biocarburanti sostenibili prodotti da colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

**La RT** afferma che la disposizione in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011 resesi necessarie a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2019/2095 in data 25 luglio 2019.

I rilievi mossi dalla Commissione europea riguardano il recepimento di alcune modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2015/1513 alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso degli stessi.

Le modifiche normative proposte sono volte a porre rimedio a tali rilievi nonché a risolvere due punti di non conformità della disciplina nazionale emersi nel confronto con la Commissione europea al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

In particolare, le modifiche di cui al primo comma riguardano:

- alle lettere a) e b), l'inserimento di un rinvio mobile alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e sue successive modifiche per dare maggiore chiarezza applicativa alla disciplina relativa alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi;
- alla lettera c), l'inserimento di un riferimento mancante che prevede l'esclusione dei biocarburanti e dei bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, nonché la correzione della misura nazionale di attuazione che non ha escluso, ai fini del calcolo della quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, nell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), terzo comma della direttiva 2009/28/CE e, infine, l'eliminazione della previsione di esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal limite del 7% previsto ai fini del conteggio della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto.

La modifica di cui al secondo comma riguarda la sostituzione della rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, di attuazione della citata direttiva (UE) 2015/1513, prevedendo il riferimento anche dell' allegato II e ciò al fine di dare compiuta evidenza del recepimento dello stesso.

La RT conclude ribadendo che le modifiche, avendo carattere meramente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che alle disposizioni oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.



## CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 34

#### *(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)*

L'articolo novella l'articolo 2 (*Comitato interministeriale per gli affari europei*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando da n.20 a n.28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Più in dettaglio, si prevede che, ai fini del funzionamento del Comitato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee possa avvalersi, entro un contingente massimo di 28 unità, di personale, di cui 24 appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni. La norma, nel testo vigente, prevede che il Dipartimento per le politiche europee possa avvalersi, entro un contingente massimo di 20 unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni.

Inoltre, modifica la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi. La norma, nel testo vigente, prevede invece che il medesimo personale sia interamente appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, mentre nel nuovo testo tre unità appartengono alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartengono alla seconda area o qualifiche equiparate.

**La RT** certifica che il comma 1, lettera a), reca modifiche all'art. 2, comma 7, della legge n. 234/2012, incrementando esclusivamente il contingente massimo di personale in posizione di comando di cui il Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del CIAE.

Chiarisce che la norma che ne risulta continua pertanto a prevedere che “nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Certifica che l'eventuale utilizzo di tale personale "aggiuntivo" non comporta dunque nuovi oneri per il bilancio statale, in quanto, come espressamente previsto, permane il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili.

Così come non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica la previsione di cui al comma 1, lettera b), dal momento che l'art. 2 della legge n. 234/2012, come novellato, continua a disporre che il trattamento economico delle unità di personale regionale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

**Al riguardo**, sull'incremento del numero massimo di unità di personale in posizione di "comando" di cui il Dipartimento per le politiche europee, ai sensi del comma 1, lett. a), può avvalersi, non si formulano osservazioni, considerato che, come evidenziato anche dalla RT, resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina (art. 2, comma 7, ult. per., della legge n. 234/2012) in base alla quale, il numero delle unità di

personale è annualmente stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche quanto al comma 1, lett. b), non si formulano osservazioni.

### **Articolo 35**

***(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)***

La norma novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2021, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con uno o più decreti, da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa.

**La RT** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 36**

***(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)***

La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato fino a n. 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale nel numero massimo di 50 unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, con corrispondente incremento della dotazione organica, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici. Si prevede che la selezione pubblica possa avvenire anche attraverso la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Il comma 2 provvede alla relativa copertura degli oneri, quantificati in 2.205.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-*bis*, della legge n. 234 del 2012). L'onere individuale lordo per ciascuna unità di personale ammonta a 44.089,15 euro.

**La RT** conferma che la norma comporta oneri quantificati in complessivi 2.205.000 euro annui, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo per il recepimento della normativa europea, ex art. 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda la quantificazione dei predetti oneri, rappresenta di seguito il dettaglio della retribuzione al lordo degli oneri riflessi di un funzionario appartenente all'Area terza – posizione economica F 1.

L'onere totale a regime, conseguente al reclutamento del contingente di personale di n. 50 funzionari della Area III – F1 è illustrato nella seguente tabella:

Qualifica	N. unità	Onere individuale lordo Stato	Totale
Area III F1	50	€ 44.089,15	€ 2.204.457,50

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e degli elementi di quantificazione nonché degli oneri assunzionali forniti RT, non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di certificare la congruità del dato retributivo indicato, andrebbe richiesto il dettaglio degli oneri retributivi lordi annui considerati dalla RT, ivi distinguendosi le componenti riferibili al trattamento economico principale e quelle riferibili al trattamento economico accessorio<sup>35</sup>.

Quando ai profili di copertura finanziaria, prendendo atto delle conferme intervenute<sup>36</sup> circa l'esistenza delle relative disponibilità a valere del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, andrebbe altresì assicurato che le risorse residue siano adeguate a fare fronte agli interventi di spesa già programmati.

### Articolo 37

#### ***(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)***

L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea.

La norma autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5, della legge n. 183/1987<sup>37</sup>, ad anticipare le risorse occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi a valere sulle proprie disponibilità.

<sup>35</sup> In proposito, dalla ricognizione dei dati rilevati nel Conto Annuale aggiornato ai dati 2020 si evidenzia che in corrispondenza ai dati del costo medio espressi in riferimento alla posizione di funzionario della III area del ministero dell'economia e delle finanze, è indicato un valore di 46.400 euro circa lordi annui, di cui 28.100 euro di elementi associabili al trattamento economico fondamentale e 18.325 euro annui lordi associabili al trattamento economico accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2020, tavole sul sito del dicastero.

<sup>36</sup> La RGS ha confermato che il Fondo di cui all'articolo 41-bis L.234/2012 ha le occorrenti disponibilità a copertura degli oneri recati dalla norma in esame, per gli anni successivi al 2020. Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 26 novembre 2020, allegato appunto per il sottosegretario.

<sup>37</sup> Tale Fondo è stato istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Dal 1993, il Fondo si è avvalso di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali, conto corrente n. 23209 e finanziamenti Cee, conto corrente n. 23211). Per facilitare la gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria – Piano di azione coesione del 2011 e successivi interventi, di cui all'art.1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di

Il comma 2 stabilisce che al reintegro di tali anticipazioni si provvede a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** certifica che l'articolo rubricato "*Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato*", prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Assicura che dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto con l'eventuale intervento delle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, si anticipa solamente un'uscita per una spesa obbligatoria a carico del Bilancio dello Stato che andrebbe ugualmente sostenuta o con le ordinarie procedure di spesa o con un'anticipazione in conto "sospeso" a carico del servizio di Tesoreria dello Stato.

La relazione illustrativa segnala che la scadenza di pagamento dei suddetti contributi è prevista per il primo giorno feriale di ogni anno, circostanza che comporta dei rischi in quanto le ordinarie procedure di spesa di fine anno consentono solo un limitato spazio temporale per rispettare sia le esigenze di chiusura della contabilità sia quelle di riapertura del nuovo anno. In sostanza è possibile operare con le ordinarie procedure di spesa per il nuovo anno soltanto dopo che la contabilità dell'anno precedente è stata chiusa, chiusura che avviene generalmente a ridosso delle festività natalizie. Pertanto è altamente probabile che ogni anno siano a disposizione, per predisporre il pagamento all'Unione europea, soltanto i pochi giorni feriali che separano le festività natalizie con le festività di fine anno. Altra fattispecie per la quale la norma proposta potrebbe essere utilizzata riguarda la possibile mancanza di disponibilità, a fine anno, sui capitoli delle risorse proprie del bilancio dello Stato per coprire le richieste di pagamento da parte della Commissione europea.

**Al riguardo**, pur considerando i chiarimenti forniti dalla RT, andrebbero richieste documentate rassicurazioni in merito alla circostanza che il meccanismo di anticipo prefigurato dalla norma, per cui se ne prevede il reintegro tempestivo, sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio nell'ambito della medesima annualità, con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica. Infatti, nel caso di anticipazione a fine anno a carico del Fondo di rotazione con reintegro a carico del bilancio dell'anno successivo si avrebbe uno slittamento degli effetti rispetto a quanto avviene a legislazione vigente.

---

stabilità 2014) -, nel 2013, è aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato il conto corrente infruttifero. Al 1 gennaio 2020 tale fondo recava una dotazione complessiva di circa 25,6 miliardi di euro. Cfr. Corte dei conti, Relazione sul Rendiconto 2019, Volume I, Tomo II, Tavola 8, pagina 65-67.

Sul punto, va rilevato che il bilancio a legislazione vigente già prevede uno stanziamento specificamente destinato al ripiano di "anticipazioni" di tesoreria effettuate in attuazione della politica europea (segnatamente per la politica agricola, cap. 2817 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione di 700 milioni di euro annui, aggiuntivamente agli specifici capitoli di spesa (nn. 2751 e 2752 del medesimo stato di previsione)<sup>38</sup>, recanti le previsioni di stanziamento relative al fabbisogno di spesa annuo previsto per il finanziamento della UE. Tutti i capitoli citati sono di spesa obbligatoria.

Si ricorda che il bilancio in gestione, al capitolo 7493 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, reca una previsione *ad hoc* relativa alla quota dei finanziamenti nazionali da far affluire al Fondo di rotazione, per un importo di 6,1 miliardi; 7,8 miliardi e 7,9 miliardi per le tre annualità del triennio, che sono destinati ai sensi della legislazione vigente ad assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla programmazione 2021/2027, ragion per cui andrebbero valutate anche le ricadute delle anticipazioni in questione sull'ipotizzabile rallentamento degli interventi di spesa già programmati.

A tale proposito, oltre a fornire assicurazioni che la chiusura dell'anticipazione dovrà comunque avvenire entro il termine dell'anno di competenza del contributo previsto al bilancio UE, andrebbero richieste conferme in merito all'entità e alla adeguatezza delle disponibilità complessive non impegnate che sono già iscritte nel fondo di rotazione per le politiche comunitarie, nonché ragguagli in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità a fronte degli impegni di spesa previsti nell'ambito della programmazione 2021/2027 ed, eventualmente, della residua quota vincolata dalla programmazione 2014/2021.

### **Articolo 38** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36. Tale clausola stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie e che le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono, dunque, ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che a chiusura del provvedimento è comunque prevista la clausola di invarianza finanziaria secondo cui, "Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

---

<sup>38</sup> Con una dotazione annua, rispettivamente, di 18,3 miliardi, 18,9 miliardi e 19,5 miliardi e di 2,3 miliardi; 2,4 miliardi e 2,5 miliardi nelle annualità del triennio 2021/2023.

**Al riguardo**, si osserva la norma reca una clausola di invarianza per cui si prevede che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino alle siffatte clausole, le stesse debbano sempre accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne la piena sostenibilità a carico delle risorse già previste dalla legislazione vigente. All'occorrenza, anche attraverso una loro rimodulazione.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2021

[Nota di lettura n. 211](#)

**A.S. 2120:** "Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

"

[Nota di lettura n. 212](#)

**A.S. 1662:** "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"

"

[Nota di lettura n. 214](#)

**A.S. 2133:** "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Elementi di documentazione n. 9](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 213](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)

"

[Nota di lettura n. 215](#)

**A.S. 2144:** "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Apr 2021

[Nota di lettura n. 216](#)

**A.S. 2167:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"

"

[Nota di lettura n. 218](#)

**A.S. 2168:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"

"

[Nota di lettura n. 217](#)

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (**Atto del Governo n. 249**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 26](#)

**A.S. 2144** – Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi

"

[Nota di lettura n. 219](#)

**A.S. 2172:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 27](#)

Documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>